dossier

XIX Legislatura

17 novembre 2026

Piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile

D.L. 205/2026 – A.C. 3181

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – 𝕏 @SR_Studi

Dossier n. 799

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Ambiente
Tel. 06 6760-9253 ✉ st_ambiente@camera.it - 𝕏 @CD_ambiente

Progetti di legge n. 693

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D26205.docx

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA

CAPO I – MISURE ORGANIZZATIVE PER FRONTEGGIARE IL FENOMENO BRADISISMICO

- Articolo 1 *(Commissario straordinario)* 5
- Articolo 2 *(Struttura di supporto al Commissario)*..... 16
- Articolo 3 *(Esperti, soggetti attuatori e vicecommissari)*..... 23
- Articolo 4 *(Passaggio di consegne)* 28
- Articolo 5 *(Fondi di finanziamento)*..... 32
- Articolo 6 *(Cessazione della gestione commissariale)* 38
- Articolo 7 *(Rendicontazione e relazione al Parlamento)*..... 39
- Articolo 8 *(Disposizioni finanziarie)*..... 41

CAPO II – MISURE URGENTI PER GLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO E PRIVATO

- Articolo 9 *(Principi fondamentali in materia di consumo del suolo)* 43
- Articolo 10 *(Conferenza di servizi permanente)* 47

CAPO III – MISURE URGENTI PER LA POPOLAZIONE E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

- Articolo 11 *(Modalità di intervento sul patrimonio edilizio privato)* 56
- Articolo 12 *(Procedimento di concessione dei contributi per interventi sul patrimonio edilizio privato)* 58
- Articolo 13 *(Misure urgenti di semplificazione procedimentale)* 63
- Articolo 14 *(Misure urgenti per la delocalizzazione volontaria)* 65
- Articolo 15 *(Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato)* 67
- Articolo 16 *(Contribuzione statale per interventi di riduzione della vulnerabilità sismica)* 73
- Articolo 17 *(Modifiche alla legge 18 marzo 2025, n. 40)*..... 74

CAPO IV – MISURE URGENTI PER GLI INTERVENTI SUGLI

EDIFICI PUBBLICI, LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

- Articolo 18 *(Programma di interventi pubblici per la riparazione e la riqualificazione sismica)*..... 76
- Articolo 19 *(Programma di interventi pubblici per la prevenzione sismica)* 81

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 20 *(Edifici di culto)* 84
- Articolo 21 *(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale)* 89
- Articolo 22 *(Attività di protezione civile e di ricostruzione)* 98
- Articolo 23 *(Misure urgenti per assicurare, senza soluzione di continuità, la celere ed efficace prosecuzione del processo di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di maggio 2023 e, limitatamente ai soli territori della regione Emilia-Romagna, settembre e ottobre 2024, di cui al decreto-legge n. 61 del 2023)*..... 99
- Articolo 24 *(Misure urgenti sulle strutture di emergenza di protezione civile)* 101
- Articolo 25 *(Modificazioni dell'articolo 4 de decreto-legge n. 144 del 2026)*..... 103
- Articolo 26 *(Ulteriori misure urgenti per la delocalizzazione delle attività economiche)* 106
- Articolo 27 *(Interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli – Coroglio)* 110
- Articolo 28 *(Entrata in vigore)* 114

Schede di lettura

CAPO I – MISURE ORGANIZZATIVE PER FRONTEGGIARE IL FENOMENO BRADISISMICO

Articolo 1
(Commissario straordinario)

L'**articolo 1** dispone che il Presidente della regione Campania *pro tempore* è nominato sino al 31 dicembre 2036 «Commissario straordinario per gli interventi nell'area dei Campi Flegrei» (**comma 1**) e ne disciplina il subentro sia nella precedente gestione commissariale (**comma 2**) sia alla Regione e ai Comuni (**comma 3**).
Sono individuati i compiti attribuiti al Commissario straordinario (**comma 4**) nonché l'ambito territoriale di competenza del Commissario medesimo (**comma 5**). Viene altresì disciplinata la potestà di ordinanza attribuita al Commissario straordinario per l'esercizio delle proprie funzioni (**comma 6**).
Al Commissario non spettano compensi o altri emolumenti comunque denominati, ma solo eventuali rimborsi delle spese documentate per un importo non superiore a 25.000 euro annui (**comma 7**).

Nomina e durata del Commissario (comma 1)

Il comma 1 dispone che il **Presidente della regione Campania pro tempore** è nominato **sino al 31 dicembre 2036** «**Commissario straordinario per gli interventi nell'area dei Campi Flegrei**» (di seguito indicato semplicemente come «Commissario»).

Finalità della nomina (comma 1)

Il comma 1 precisa che la nomina succitata è prevista al fine di:

- **assicurare il coordinamento unitario** della ricognizione, della programmazione e dell'attuazione degli interventi necessari a fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico;
- **garantire la tempestività e la continuità delle attività** di sostegno alla popolazione, di riparazione e riqualificazione sismica degli immobili pubblici e privati danneggiati, di ripristino della funzionalità dei servizi e delle infrastrutture pubbliche nonché di prevenzione e riduzione della vulnerabilità sismica dell'edificato, pubblico e privato.

La relazione illustrativa sottolinea che con la nomina in questione "si transita da un modello di intervento incentrato su una distinta regolazione delle singole attività

già regolate da precedenti provvedimenti normativi intervenuti in materia, tese a valorizzare, specie in relazione al patrimonio edilizio privato e alle misure di sostegno per i soggetti privati, l'ordinaria competenza amministrativa (con attribuzione delle funzioni concessorie dei contributi per l'edilizia privata ai Comuni in ragione della connessione con l'ordinaria competenza sul governo del territorio e delle funzioni di assistenza alla popolazione alla Regione, operante attraverso i Comuni, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale in ragione della prossimità alla comunità territoriale interessata), ad un modello di intervento che, in ragione dell'evoluzione del fenomeno bradisismico e delle stesse richieste provenienti dal territorio, ha assicurato una concentrazione delle attività di tutela in un unico organo straordinario titolare di poteri di ordinanza in deroga, necessari per fronteggiare gli effetti che nel tempo sono stati prodotti dagli eventi sismici susseguitesi negli ultimi anni".

Subentro del Commissario nella precedente gestione commissariale (comma 2)

Disciplina del subentro (periodi primo e secondo)

Il primo periodo del comma 2 dispone che il Commissario subentra **nella titolarità e nell'esercizio delle funzioni e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi** nonché nella titolarità **delle relative risorse finanziarie** ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 (al cui commento si rinvia), facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei istituito e disciplinato dagli artt. 9-*ter*, 9-*quater* e 9-*quinquies* del D.L. 76/2024 e dall'art. 17 del D.L. 144/2026 (v. *box* seguente).

In relazione alla disciplina del Commissario previsto dall'art. 9-*ter* del D.L. 76/2024, come modificato dall'art. 17 del D.L. 144/2026 (a cui subentra il Commissario previsto dall'articolo in esame), si ricorda che la sua nomina è stata prevista, con durata fino al 31 dicembre 2027, al fine di assicurare:

- la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nella "zona di intervento" individuata (secondo la delimitazione effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 140/2023, v. *infra*) "nelle aree dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli - Quartiere di Bagnoli e parte della municipalità di Soccavo/Pianura e di Posillipo - maggiormente interessate dal fenomeno bradisismico e quindi da sismicità e deformazioni del suolo"[1]).

Si ricorda che l'art. 2 del D.L. 140/2023 ha previsto la "predisposizione ed attuazione di un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate e delle conoscenze sulla relativa pericolosità locale, rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, finalizzato a supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e ad individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico". Il comma 2 di tale articolo ha incaricato il Dipartimento della protezione civile di provvedere a una prima delimitazione speditiva della zona di

[1] DPC, Mappa Pianificazione speditiva Campi Flegrei.

intervento, circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e direttamente interessata;

- - la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari inclusi nella ricognizione operata dalla Regione Campania2.

In attuazione della succitata previsione, con il D.P.C.M. 17 luglio 2024, si è provveduto alla nomina del Commissario nella persona di Fulvio Maria Soccodato.

Nel disciplinare più nel dettaglio i compiti attribuiti al Commissario, il testo vigente dell'art. 9-*ter* del D.L. 76/2024 dispone, tra l'altro, che tale Commissario provvede, in particolare:

a) a predisporre, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il DPC e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri:

1) sulla base dei criteri e delle priorità indicati nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato con il D.M. 26 febbraio 2024, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici;

2) anche sulla base degli esiti dell'attività svolta dalla regione Campania, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza "molto elevata" o "elevata", uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;

b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ed approvati, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti.

Si fa inoltre notare che l'art. 9-*quater* del D.L. 76/2024 reca misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi "inseriti nei programmi di cui all'articolo 9-*ter*, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2)" e di quelli "comunque trasferiti alla titolarità del Commissario straordinario, nonché quelli indicati nell'articolo 9-*quinquies*".

Il successivo articolo 9-*quinquies* dispone, tra l'altro, che, al fine di assicurare la continuità dell'attività scolastica, il Commissario straordinario di cui all'articolo 9-*ter* provvede all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella succitata "zona di intervento", danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024.

Il secondo periodo del comma in esame stabilisce che, per le finalità indicate nel periodo precedente, **restano fermi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti**, alla data

[2] Tale ricognizione è stata operata, ai sensi e nei termini di cui all'art. 5 del D.L. 140/2023, con la delibera della Giunta regionale della Campania n. 7 del 10 gennaio 2024.

del 31 maggio 2027 (vale a dire alla data dalla quale decorre il subentro in questione, v. *infra*), sulla base dei citati articoli da 9-*ter* a 9-*quinquies* del D.L. 76/2024 e dell'art. 17 del D.L. 144/2026.

Modalità e decorrenza del subentro (primo periodo)

Il primo periodo del comma 2 dispone che il subentro di cui trattasi avviene:

- secondo le modalità stabilite con l'ordinanza emanata dal Commissario subentrante ai sensi dell'art. 2, comma 1;

  L'articolo 2, comma 1, dispone che per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con propria ordinanza, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario.
- con **decorrenza** dalla data di cui all'art. 4, comma 2, vale a dire dal **31 maggio 2027**.

  Si ricorda che l'art. 4, nel disciplinare il passaggio di consegne, dispone (al comma 2) che la struttura di supporto al precedente Commissario "continua ad operare fino al termine del sesto mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto" (vale a dire fino al 31 maggio 2027, considerato che il decreto-legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2026, è entrato in vigore il 12 novembre 2026), assicurando, altresì, secondo il principio di leale collaborazione, il passaggio delle consegne.

Disposizione di coordinamento (terzo periodo)

In base al terzo periodo del comma in esame, **il riferimento al Commissario straordinario di cui all'articolo 9-*ter* del D.L. 76/2024**, ovunque presente e ad ogni effetto, con decorrenza dal 31 maggio 2027, **è inteso come operato al Commissario subentrante**.

Subentro del Commissario a Regione e Comuni (comma 3)

Disciplina del subentro (periodi primo e secondo)

Il primo periodo del **comma 3** dispone che il Commissario subentra nella titolarità e nell'esercizio delle funzioni e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi nonché nella titolarità delle relative risorse finanziarie ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 5 (al cui commento si rinvia), facenti capo alla **Regione Campania e** ai **Comuni di Napoli, di Pozzuoli, di Bacoli e di Monte di Procida**, ai sensi delle seguenti disposizioni:

- artt. 9-*sexies* e 9-*novies* del D.L. 76/2024;

  L'articolo 9-sexies del D.L. 76/2024 ha consentito alla Regione Campania, avvalendosi dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, di assegnare, nel limite

delle risorse approntate dal medesimo articolo, un **contributo per l'autonoma sistemazione** dei nuclei familiari sfollati.

Il successivo articolo 9-*novies* – al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 – ha stanziato 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di **contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno** in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità. Lo stesso articolo (al comma 4) stabilisce che la domanda per l'ottenimento del citato contributo è presentata dal soggetto legittimato al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile sgomberato. Il comma 8, invece, ha demandato a un apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri di riparto delle risorse tra i comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli, nonché, tra l'altro, delle modalità di presentazione delle domande e delle procedure e dei criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. protezione civile e politiche del mare 13 dicembre 2024.

- art. 1, commi da 694 a 702, della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024);

  Il comma 694 ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 al fine di favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui al succitato articolo 9-*novies*, ubicato nella "zona di intervento". Tali risorse sono destinate alla concessione di **contributi per la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica** in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata di maggiore vulnerabilità sismica sulla base degli esiti dell'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata prevista dal D.L. 140/2023. I successivi commi 695-702 disciplinano la procedura per addivenire all'erogazione di tali contributi stabilendo, tra l'altro che "i comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento decisorio" (comma 699) e demandando a un apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri di riparto delle risorse tra i comuni, nonché, tra l'altro, delle modalità di presentazione delle domande e delle procedure e dei criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi (comma 701). In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. protezione civile e politiche del mare 12 novembre 2025.

- art. 12 del D.L. 65/2025;

  Tale articolo (come modificato dall'art. 14 del D.L. 144/2026), al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché del 21 maggio 2026 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, ha destinato risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il riconoscimento di **contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno** in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità. Lo stesso

articolo, nel disciplinare il procedimento per la concessione di tali contributi, dispone, tra l'altro, che i comuni istruiscono le domande presentate e approvano la graduatoria delle domande ammissibili.

- artt. 12, 13 e 14 del D.L. 144/2026;

  L'articolo 12 del D.L. 144/2026 consente alla Regione Campania, avvalendosi dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, di assegnare, nel limite delle risorse previste dal medesimo articolo (pari a circa 4,9 milioni di euro per l'anno 2026 e a 11,7 milioni per il 2027), **contributi per l'autonoma sistemazione (CAS)** ai nuclei familiari "sfollati" in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

  Il successivo articolo 13 – al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei – ha destinato risorse pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, per il riconoscimento di **contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica** e di riparazione del danno (**CRIS**) in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità. Nel disciplinare la concessione di tali contributi, il comma 4 di tale articolo dispone che "i comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso".

  L'articolo 14 del D.L. 144/2026 reca varie disposizioni, per lo più destinate a modificare l'art. 12 del D.L. 65/2025.
- D.M. protezione civile e politiche del mare 13 dicembre 2024 (attuativo dell'art. 9-*novies*, comma 8, del D.L. 76/2024, v. *supra*);
- D.M. protezione civile e politiche del mare 12 novembre 2025 (attuativo del comma 701 della legge di bilancio 2025, v. *supra*).

Il secondo periodo del comma in esame stabilisce che, per le finalità indicate dal periodo precedente, **restano fermi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti**, alla data del subentro stabilita con l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 1, sulla base delle stesse disposizioni normative di cui al primo periodo.

Modalità e decorrenza del subentro (primo periodo)

Il primo periodo del comma in esame dispone che il subentro di cui trattasi avviene secondo le **modalità e** i **tempi stabiliti con** l'**ordinanza commissariale** emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1 (v. *supra*).

Regime transitorio relativo alla gestione delle domande di contributo (periodi terzo e quarto)

I periodi terzo e quarto del comma in esame – come evidenziato dalla relazione illustrativa – definiscono "in modo puntuale il regime transitorio relativo alla gestione delle domande di contributo, distinguendo tra quelle pendenti e quelle di nuova presentazione".

Le **domande di contributo** per gli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica nonché per interventi di ripristino o di riqualificazione sismica **già presentate** (ai sensi del comma 694 della legge 207/2024, dell'art. 9-*novies* del D.L. 76/2024, dell'art. 12 del D.L. 65/2025 e dell'art. 13 del D.L. 144/2026) e non ancora decise alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge **sono trasmesse** (secondo le modalità e i tempi stabiliti con l'ordinanza commissariale di cui all'art. 2, comma 1) **dal Comune procedente alla struttura di supporto del Commissario** straordinario per essere decise ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 10 (al cui commento si rinvia).

Le **nuove domande di contributo** (ivi comprese quelle di cui all'articolo 13-*bis*, del D.L. 144/2026, introdotto dall'art. 15 del presente decreto-legge, al cui commento si rinvia), secondo le modalità e i tempi stabiliti con l'ordinanza commissariale di cui all'articolo 2, comma 1, sono **presentate alla medesima struttura di supporto** e sono decise ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 11 (al cui commento si rinvia).

Compiti attribuiti al Commissario straordinario (comma 4)

In base al comma 4, il Commissario – fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 poc'anzi illustrati, in relazione all'area territoriale di cui al comma 5 (v. *infra*), nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 5 (al cui commento si rinvia) –:

a) **coordina gli interventi di prevenzione e di riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici privati** con almeno una unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché di riparazione e di riqualificazione sismica dei medesimi edifici privati danneggiati da eventi sismici verificatisi nell'ambito del fenomeno bradisismico **nonché concede i relativi contributi** e vigila sulla fase attuativa degli interventi stessi, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 16 (al cui commento si rinvia);

b) provvede alla **ricognizione,** alla **programmazione e** all'**attuazione degli interventi relativi a immobili pubblici, infrastrutture pubbliche e servizi pubblici**, secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 (al cui commento si rinvia);

Nel dettaglio la disposizione fa riferimento agli interventi di prevenzione e di riduzione della vulnerabilità sismica degli immobili pubblici, delle infrastrutture pubbliche e dei servizi pubblici, agli interventi urgenti relativi alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi finalizzati all'allontanamento della popolazione, ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta, della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei, nonché agli interventi di riparazione e di riqualificazione

sismica dei medesimi immobili, infrastrutture e servizi pubblici danneggiati da eventi sismici verificatisi nell'ambito del fenomeno bradisismico.

c) **organizza ed effettua gli interventi di assistenza e di sostegno** a beneficio delle famiglie e delle attività economiche e produttive direttamente interessate da eventi sismici verificatisi nell'ambito del fenomeno bradisismico, secondo le modalità previste con ordinanza commissariale;

d) **gestisce le contabilità speciali** di cui all'articolo 5, recanti le risorse finanziarie rese disponibili per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dagli articoli 1-16 e 18-21 del presente decreto-legge;

e) esercita le **funzioni di indirizzo e di monitoraggio** su ogni altra attività prevista dagli articoli 1-16 e 18-21 del presente decreto.

Ambito territoriale di competenza del Commissario (comma 5)

Il comma 5 dispone che – fermo restando l'ambito territoriale di competenza di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera b), del D.L. 76/2024, individuato con la delibera della Giunta regionale della Campania n. 7 del 10 gennaio 2024 – il Commissario esercita le funzioni ad esso attribuite dal presente articolo:

- nel territorio dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli ricompreso nella "zona di intervento";
- nonché, ai fini dell'erogazione dei contributi in favore delle famiglie sfollate previsti dagli articoli 12, 13 e 13-*bis* del D.L. 144/2026, anche nel territorio del comune di Monte di Procida.

Si ricorda che, nel definire l'ambito di applicazione delle disposizioni recate dal capo II-*bis* del D.L. 76/2024 (rubricato "Ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei campi flegrei" e costituito dagli articoli da 9-*bis* a 9-*undecies*), l'articolo 9-*bis* di tale decreto-legge fa riferimento:

- al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella «zona di intervento» (lett. a));
- alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta regionale della Campania n. 7 del 10 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.L. 140/2023 (lett. b)).

Ordinanze commissariali (comma 6)

Il comma 6 – come evidenziato dalla relazione illustrativa – "disciplina la potestà di ordinanza attribuita al Commissario straordinario per l'esercizio delle proprie funzioni".

Tale comma, infatti, dispone che, per l'esercizio delle funzioni attribuite dal presente articolo, il Commissario provvede anche a mezzo di ordinanze che:

- possono disporre **anche in deroga a disposizioni di legge**, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE;
- ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme derogate e devono essere specificamente motivate, anche sulla base dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità;
- sono **comunicate** al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la protezione civile e per la ricostruzione.

Emolumenti del Commissario (comma 7)

In base al comma 7, al Commissario **non spettano compensi**, gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati, **ma solo eventuali rimborsi delle spese documentate per un importo non superiore a euro 25.000 annui**, che sono posti a carico dei costi di gestione della struttura commissariale, nei limiti stabiliti dall'articolo 8 (al cui commento si rinvia).

- ***La zona dei Campi Flegrei e gli interventi adottati di recente***

La zona dei Campi Flegrei rappresenta, come evidenziato nella sezione "Campi Flegrei" del sito *web* del Dipartimento della Protezione Civile (DPC), una vasta area vulcanica attiva caratterizzata dal fenomeno del "bradisismo": una deformazione del suolo che comporta fasi di lento abbassamento, alternate a fasi di sollevamento più rapido, queste ultime accompagnate generalmente da terremoti superficiali e di bassa magnitudo.

La pianificazione nazionale di emergenza per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei ha previsto la definizione di una zona rossa (esposta all'invasione di flussi piroclastici) e di una zona gialla (interessata da ricaduta di cenere), che sono state ridefinite con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016.

Nel 2023 e nel 2024, considerato l'incremento nella frequenza dei terremoti, per potenziare le attività di monitoraggio e le azioni di prevenzione di protezione civile, sono state previste misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei (è stato adottato il D.L. 140/2023, **c.d. Campi Flegrei 1**). In particolare, sono state adottate misure riguardanti:

- un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico;
- un piano di comunicazione alla popolazione;

- una pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo;
- la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali,;
- e il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile e la costituzione di una struttura di supporto alle dirette dipendenze del Capo del DPC.

L'articolo 1, commi 17-19, del D.L. 200/2025, c.d. proroga termini, ha prorogato al 31 dicembre 2026 il termine di durata della struttura di supporto per la realizzazione del piano di vulnerabilità delle zone interessate dal bradisismo, prevedendo le necessarie coperture finanziarie.

Con l'emanazione del decreto del ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 30 maggio 2024, è stata disposta la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile, in conseguenza dell'evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei.

Successivamente sono state previste ulteriori misure, concernenti la nomina di un Commissario straordinario, interventi di semplificazione per l'attuazione degli interventi pubblici, disposizioni per assicurare la continuità dell'attività scolastica, contributi per l'autonoma sistemazione, il divieto di rilascio di titoli edilizi abilitanti per la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale, la programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei e misure per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili (D.L. 91/2024 **c.d. Campi Flegrei 2**, poi confluito nel D.L. 76/2024).

Ulteriori interventi sono stati previsti in seguito agli eventi sismici verificatisi a partire dal 13 marzo 2025.

Nel rispondere all'interrogazione 3-02915, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, nel corso della seduta dell'Assemblea della Camera del 30 settembre 2026, ha fornito una **sintesi delle azioni implementate nell'attuale legislatura** sottolineando che "l'azione avviata dal Governo nell'area si inserisce in un quadro di interventi che non sono circoscritti alla gestione delle singole fasi di maggiore intensità del fenomeno, ma sono orientati a un percorso progressivamente strutturato di conoscenza, prevenzione e riduzione del rischio connesso al fenomeno bradisismico. In estrema sintesi, occorre ricordare il decreto-legge n. 140 del 2023 che ha previsto un Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, finalizzato, appunto, a supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e a individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico. L'altro decreto-legge, il n. 76 dell'anno successivo, ha trasferito le competenze relative all'attuazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico ad un commissario straordinario che già ha aperto diversi cantieri su infrastrutture ed edilizia pubblica. La legge di bilancio del 2025 ha stanziato 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, per interventi di riduzione della vulnerabilità sismica. Il 6 febbraio 2026, il Dipartimento Casa Italia ha provveduto al trasferimento alla regione Campania delle risorse finanziarie relative alle prime due annualità, 2025 e 2026. Con il decreto-legge n. 65 del 2025 si è provveduto a un ulteriore stanziamento di risorse: anche in questo caso, le risorse sono state già

erogate alla regione Campania il 4 maggio 2026. Quanto agli enti locali, le norme finora adottate hanno affidato ai comuni di Napoli, Bacoli e Pozzuoli, tra l'altro, il compito di istruire e definire i procedimenti di concessione dei contributi per l'edilizia privata".

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al paragrafo "Campi Flegrei" del tema *web* "Calamità naturali".

Articolo 2
(Struttura di supporto al Commissario)

L'**articolo 2** dispone che, per l'esercizio dei compiti ad esso assegnati, il Commissario si avvale di una struttura di supporto (SDS) posta alle sue dirette dipendenze, costituita con propria ordinanza e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario medesimo (**comma 1**).
Si prevede altresì che alla suddetta struttura di supporto sia assegnato un contingente massimo di personale pari a 93 unità, di cui 12 unità di personale dirigenziale e 81 unità di personale non dirigenziale, e si disciplina il relativo trattamento economico (**commi da 2 a 4**).
Viene inoltre disciplinata, nei limiti del contingente stabilito, l'assegnazione a tale struttura del suddetto personale dirigenziale e non dirigenziale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la precedente struttura commissariale e la struttura temporanea del Dipartimento della protezione civile (**comma 5**).
L'articolo in esame prevede inoltre che l'ordinanza commissariale istitutiva della SDS determina le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e del personale necessarie al funzionamento della medesima struttura e consente al Commissario straordinario di impiegare una quota del personale della SDS a supporto dei Comuni interessati, in relazione alle procedure per la concessione dei contributi di competenza del Commissario (**comma 6**).
Viene altresì disciplinata (dal **comma 7**) la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo.

Il **comma 1** dell'articolo in esame dispone che, per l'esercizio dei compiti ad esso assegnati, il Commissario si avvale di una SDS:

- - posta alle sue dirette dipendenze;
- - costituita con propria ordinanza;
- - che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario.

In base al **comma 2**, **alla suddetta struttura** di supporto commissariale **è assegnato un contingente massimo di personale pari a 93 unità**, di cui:

- **12 unità di personale dirigenziale** (3 di livello generale e 9 di livello non generale), nominate anche ai sensi della normativa vigente (di cui all'art. 19, c. 6, del D.Lgs. 165/2001) secondo cui gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, a tempo determinato (per un massimo di 3 anni e, in taluni casi, di 5 anni) a soggetti in possesso di determinati requisiti e entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia

e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia[3];

- **81 unità di personale non dirigenziale**, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo 2, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Il suddetto personale è obbligatoriamente collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Resta fermo, come previsto dalla normativa vigente (di cui all'art. 17, c. 14, della L. 127/1997) che le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo, di comando, di distacco o di altro analogo istituto entro quindici giorni dalla richiesta.

Per quanto concerne il **personale non dirigenziale della suddetta struttura** di supporto il **comma 3** dispone che:

- a tale personale è riconosciuto il trattamento economico accessorio[4], ivi compresa l'indennità di amministrazione[5], del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti

[3] Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

[4] Si ricorda che, al fine della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dirigenziale e non dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, da ultimo l'art. 14, c. 1, del D.L. 25/2025 ha istituito, a decorrere dal 2025, un fondo con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui destinata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa. Le suddette risorse sono state assegnate con DPCM 15 aprile 2025.

[5] Dal 1° gennaio 2002 l'indennità di Presidenza ha assorbito l'indennità di amministrazione (ex art. 85 del CCNL 2002-2005) di cui conserva le medesime caratteristiche. Si tratta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 della L. 455/1985 e 32 della L. 400/1988, di un'indennità mensile non pensionabile, stabilita con DPCM in una misura non superiore all'importo massimo delle indennità erogate dalle amministrazioni dello Stato al personale dipendente in base alle norme vigenti e sostituisce ogni altra indennità o compenso dovuti in relazione all'espletamento delle effettive prestazioni ordinarie di servizio o comunque connessi all'espletamento di compiti di istituto. Si fa salva comunque la facoltà di opzione per le indennità o compensi spettanti presso l'amministrazione di appartenenza.

del Commissario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 120 ore annue effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina vigente in materia di orario di lavoro (di cui al D.Lgs. 66/2003)[6];

- per il personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto, l'amministrazione che utilizza tale personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale (come disposto dall'art. 70, co. 12, del D.Lgs. 165/2001. Inoltre, all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Il **comma 4**, prevede che al **personale dirigenziale** di livello generale e non generale della struttura di supporto sia riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato[7] in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al secondo periodo, si precisa che all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Al terzo periodo, si prevede che al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che reca una disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza[8].
In particolare, essa vieta:

[6] L'art. 5 del richiamato D.Lgs. 66/2003 attribuisce ai contratti collettivi di lavoro la regolamentazione delle eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.

[7] La parte variabile della retribuzione di posizione remunera le caratteristiche dell'incarico ricoperto, in relazione alla graduazione delle funzioni, alla complessità organizzativa e alle responsabilità connesse. La sua variabilità riguarda pertanto il valore attribuito alla posizione dirigenziale. La retribuzione di risultato è invece correlata alla valutazione della prestazione e al conseguimento degli obiettivi assegnati e non costituisce una componente automaticamente spettante per il solo conferimento dell'incarico. Per la Presidenza, l'articolo 9-bis, comma 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, rimette alla contrattazione collettiva l'articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle responsabilità ai fini della retribuzione di posizione.

[8] Si rammenta inoltre, al riguardo, che nel corso del tempo sono state introdotte alcune deroghe all'applicazione della richiamata disciplina generale, concernente i divieti di conferimento di incarichi ai soggetti in quiescenza.

- il conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza; tale divieto concerne gli incarichi dirigenziali o direttivi, quelli di studio o consulenza, le cariche in organi di governo delle amministrazioni;
- il conferimento ai soggetti in quiescenza (già lavoratori pubblici o privati) di incarichi dirigenziali o direttivi a titolo gratuito aventi durata superiore a due anni (entro il suddetto limite temporale, l'incarico a titolo gratuito è ammesso, presso ciascuna amministrazione, senza possibilità di proroga o di rinnovo) (Il limite di durata degli incarichi era originariamente fissato a un anno ed è stato elevato a due dal D.L. 202/2024 - art. 1, comma 10-*septies*).

In generale si ricorda che tale disciplina concerne le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, e le autorità amministrative indipendenti.

Riguardo agli incarichi dirigenziali o direttivi e alle cariche in organi di governo delle amministrazioni, rientrano nel divieto anche gli enti e società controllati dalle amministrazioni summenzionate[9]; il divieto non si applica con riferimento alle giunte degli enti territoriali e agli organi elettivi degli ordini o collegi professionali (o dei relativi organismi nazionali) e degli enti aventi natura associativa.

Il citato articolo 5, comma 9, specifica che gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni dello stesso comma nell'ambito della propria autonomia.

Il medesimo terzo periodo, attraverso il rinvio all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, precisa che resta ferma l'applicazione delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici; tali limitazioni sono inerenti all'importo totale derivante dal cumulo o alla specifica tipologia del trattamento pensionistico (se liquidato in base ad una delle cosiddette quote 100, 102 e 103).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, vieta alle amministrazioni e agli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di erogare ai titolari di pensioni a carico di gestioni previdenziali pubbliche emolumenti che, sommati alla pensione, superino il limite retributivo individuato ai sensi dell'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011[10]; nel

[9] Peraltro, il divieto di conferire incarichi pubblici retribuiti a soggetti in quiescenza è generale, ma – anche a seguito di un intervento di natura interpretativa – non si applica alle società "quotate". Il chiarimento è stato, infatti, fornito dal Ministero dell'Interno, che nel maggio 2019 ha pubblicato un atto di indirizzo ex articolo 154, comma 2, del Tuel, riguardo all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Tusp).

[10] Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate (si veda anche l'art. 13 comma 1, del DL 66/214 e l'art. 1, comma 68, della L. 234/2021) (si veda al riguardo la ricostruzione della scheda dell'art. 3, comma 4, del provvedimento in esame).

computo dei trattamenti pensionistici rientrano anche i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive.

Gli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevedono, per le pensioni conseguite attraverso i canali "quota 100", "quota 102" e pensione anticipata flessibile, l'incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Sono esclusi dal divieto i redditi da lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui.

Il **comma 5** prevede due modalità di assegnazione alla nuova struttura, entrambe entro il contingente massimo stabilito dal comma 2. **In primo luogo**, è assegnato il personale dirigenziale e non dirigenziale in servizio, alla data di entrata in vigore del decreto, presso la struttura di supporto al Commissario per gli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, prevista dall'articolo 9-*ter*, comma 5[11], del D.L. 76/2024, e presso la struttura temporanea istituita nel Dipartimento della protezione civile dall'articolo 2, comma 4[12], del D.L. 140/2023. Il lavoratore può esprimere una dichiarazione contraria, da comunicare al Commissario entro 30 giorni dall'assegnazione. Si precisa, **al secondo periodo**, che tale assegnazione opera senza soluzione di continuità a far data dalla cessazione delle strutture di supporto di cui al

[11] Si ricorda che l'art. 9-ter, comma 5, del DL 76/2024 ha previsto l'istituzione di una struttura di supporto al Commissario straordinario, posta alle sue dirette dipendenze, per l'esercizio dei compiti a questo assegnati. La struttura è costituita con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario, ed opera sino alla data di cessazione dell'incarico commissariale. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

[12] L'art. 2, comma 4, del DL 140/2023 (come modificato dal DL 200/2025 e dall'art.9-decies del DL 76/2024) ha previsto che il Dipartimento della protezione civile si avvalga di una struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Capo del dipartimento, costituita con il D.M. 8 novembre 2023, che opera fino al 31 dicembre 2026 (come da ultima proroga prevista dal DL 200/2025). Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a 20 unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e 19 unità di personale non dirigenziale, selezionati tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino al numero massimo di otto unità, di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per la realizzazione delle attività di carattere tecnico-scientifico e amministrativo-gestionale di cui al presente articolo. Per l'esercizio delle funzioni straordinarie previste dall'articolo in esame, il Dipartimento della protezione civile può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, delle rispettive società in house, nonché di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze.

primo periodo (ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 4 – vedi *infra*[13]).

In base al terzo periodo, si prevede, **in secondo luogo**, che alla medesima struttura di supporto di cui al presente articolo può essere assegnato altresì - sempre nei limiti del contingente di personale, dirigenziale e non dirigenziale, di cui al comma 2, **e su istanza del lavoratore interessato** (da trasmettere al Commissario entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto) - il personale - assunto a tempo determinato nei comuni della città metropolitana di Napoli interessati dal fenomeno del bradisismo nell'area dei Campi Flegrei, per il potenziamento delle strutture comunali di protezione civile e per l'attivazione e il presidio di una sala operativa funzionante 24 ore su 24 (ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140[14]) - in servizio alla data di entrata in vigore del decreto e non stabilizzato (ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144)[15].

L'assegnazione è subordinata alla compatibilità del profilo tecnico e professionale con i compiti e le funzioni del Commissario.

Il **comma 6** prevede che con l'**ordinanza commissariale istitutiva della SDS**:

- si provvede alla **determinazione**, nei limiti di spesa indicati dal comma successivo, delle specifiche **dotazioni finanziarie, strumentali e del personale**, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

In ogni caso, al fine di assicurare le esigenze di continuità dell'azione amministrativa, il personale di cui al precedente comma 5 è assegnato in via preferenziale allo svolgimento delle medesime funzioni, afferenti al

[13] quella presso il Dipartimento della protezione civile continua a operare fino al 31 dicembre 2026 (art. 1, comma 17, DL 200/2025); quella a supporto del precedente Commissario fino al termine del sesto mese successivo all'entrata in vigore del decreto. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del DL in esame, il personale in comando, distacco o fuori ruolo che non transita, a seguito della dichiarazione contraria, rimane assegnato al Dipartimento della protezione civile secondo i medesimi istituti, senza interruzione del rapporto di lavoro.

[14] Si ricorda che l'articolo 6, comma 1, lett. a) del DL 140/2023 prevede che la Città Metropolitana di Napoli coordini la ricognizione dei fabbisogni urgenti relativamente al reclutamento di personale a tempo determinato, da impiegare per ventiquattro mesi per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile nonché per l'attivazione e il presidio di una sala operativa funzionante per l'intera giornata (h24)

[15] Si ricorda che l'art. 16, comma 1, del DL 144/2026 consente ai comuni della Città metropolitana di Napoli interessati dal fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei di bandire procedure concorsuali che prevedano una riserva di posti, non superiore al 50 per cento dei posti complessivamente disponibili, destinata al personale a tempo determinato, per le predette finalità, impiegato nelle rispettive strutture comunali di protezione civile, anche ai fini dell'attivazione di una sala operativa funzionante 24 ore su 24, a condizione che tale personale abbia prestato servizio continuativo per almeno 24 mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione.

patrimonio edilizio privato o pubblico, esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- il Commissario straordinario **può impiegare una quota del contingente di personale** assegnato alla propria struttura **a supporto dei Comuni interessati**, **in relazione** allo svolgimento di funzioni amministrative comunali strumentali rispetto alla **concessione dei contributi** di competenza del Commissario, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, lettera a).

Il **comma 7** disciplina la **copertura finanziaria degli oneri** derivanti dal presente articolo – quantificati nel limite massimo di euro 1.730.303 per l'anno 2026, di euro 10.333.555 per l'anno 2027 e di euro 10.883.891 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036 – stabilendo che agli stessi si provvede ai sensi dell'articolo 8 (al cui commento si rinvia).

Articolo 3
(Esperti, soggetti attuatori e vicecommissari)

L'**articolo 3** individua i soggetti di cui può avvalersi il Commissario (**comma 1**) e prevede che lo stesso nomina due Vicecommissari con distinti settori di competenza: uno competente per gli interventi sul patrimonio edilizio pubblico, sulle infrastrutture e sui servizi pubblici e l'altro per gli interventi sul patrimonio edilizio privato e le misure di assistenza e di sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive (**comma 2**). Sono altresì individuati i criteri di nomina, il compenso e la durata dei Vicecommissari, nonché la loro eventuale revoca (**commi 2, 3 e 4**).
Si prevedono, inoltre, per il conferimento dell'incarico di vicecommissario, deroghe al divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza, facendo salve le disposizioni limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici (**comma 4, primo periodo**), disciplinandosi inoltre il trattamento economico complessivo dei vicecommissari dipendenti pubblici (**comma 4, secondo periodo**).
È inoltre disciplinata la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo (**comma 5**).

Esperti e altri soggetti (comma 1)

I **primi due periodi** del comma 1 dispongono che, per l'esercizio delle proprie funzioni, **il Commissario può avvalersi:**

- **di un numero massimo di 7 esperti di comprovata qualificazione professionale**, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un **compenso massimo annuo di euro 50.000** al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico;
- e, **mediante apposite convenzioni non onerose** e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, **di una serie di soggetti** (aziende sanitarie locali, università ed enti pubblici di ricerca, strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, Agenzia del demanio, Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'art. 15 dell'O.P.C.M. 3920/2011, Regione Campania, Comuni aventi sede nella "zona di intervento");

  La citata Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) è stata istituita, dall'art. 15 dell'ordinanza di protezione civile n. 3920 del 28 gennaio 2011, sia per l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a

fronteggiare le problematiche inerenti al movimento franoso nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino, sia per la gestione delle attività concernenti la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania. L'art. 5, comma 1, del D.L. 136/2013, come modificato da ultimo dall'art. 10-*bis*, comma 5, del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, dispone che – al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania – l'UTA in questione è prorogata fino al 31 dicembre 2028 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

- nonché, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile, anche mediante convenzioni non onerose, **dei Centri di competenza del Servizio Nazionale della Protezione Civile**.

  L'art. 21 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) prevede (al comma 1) che, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile (DPC), emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere individuati quali Centri di competenza, "gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile". Con le medesime modalità (in base al disposto del comma 2) possono essere, altresì, individuati "ulteriori Centri di competenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile".

  Lo stesso articolo consente alle componenti del Servizio nazionale della protezione civile di stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza e stabilisce, altresì, che il DPC coordina l'attività per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multirischio.

Il **terzo periodo** del comma in esame stabilisce che, per le medesime finalità (vale a dire per l'esercizio delle proprie funzioni), **il Commissario può stipulare apposite convenzioni con** altre **società in house** dello Stato, della Regione Campania o dei Comuni aventi sede nella medesima zona di intervento **o con** le **società partecipate a controllo statale**, i cui **oneri** sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare **nel limite massimo del 2%**.

Si osserva che il riferimento ad "altre" società in house non trova un antecedente nel comma in esame, che non menziona in precedenza alcuna società in house.

Vicecommissari (commi 2-4)

Nomina e competenze (comma 2 e comma 3, periodi primo e secondo)

In base al **comma 2**, il Commissario nomina **due Vicecommissari**:

- **uno "per gli interventi pubblici"** o, più precisamente, come precisato dalla norma, competente in relazione agli interventi sul patrimonio edilizio pubblico, sulle infrastrutture e sui servizi pubblici. In fase di prima applicazione, tale Vicecommissario è **nominato con decorrenza** dalla data di cui all'art. 4, comma 2, vale a dire dal **31 maggio 2027**;
- Tale ultima disposizione, come evidenziato dalla relazione illustrativa, è finalizzata a evitare la sovrapposizione tra l'azione del Commissario cessante e quella del Commissario subentrante.
- Si ricorda, in proposito, che l'art. 4, nel disciplinare il passaggio di consegne, dispone (al comma 2) che la struttura di supporto al precedente Commissario "continua ad operare fino al termine del sesto mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto" (vale a dire fino al 31 maggio 2027), assicurando, altresì, secondo il principio di leale collaborazione, il passaggio delle consegne.
- Si ricorda, altresì, che la competenza del precedente Commissario, istituito e disciplinato dall'art. 9-*ter* del D.L. 76/2024, è limitata agli interventi su edifici pubblici e su infrastrutture di trasporto e altri servizi essenziali e prioritari (per il dettaglio dei compiti attribuiti a tale Commissario si rinvia al commento del comma 2 dell'articolo 1).
- **e uno "per gli interventi privati"** o, più precisamente, come precisato dalla norma, competente in relazione agli interventi sul patrimonio edilizio privato e alle misure di assistenza e di sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive.

Tali Vicecommissari sono **scelti tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale** per l'incarico da svolgere.

Il **comma 3** dispone, inoltre, che ai succitati Vicecommissari sono attribuiti i compiti e le funzioni individuati dal Commissario con apposito atto organizzativo (primo periodo).

Con lo stesso o con separato atto organizzativo sono stabiliti i casi in cui il Vicecommissario agisce previa intesa con il Commissario (secondo periodo).

Compenso (comma 2, secondo periodo)

In base al secondo periodo del comma 2, il compenso dei vicecommissari è **determinato con provvedimento del Commissario**, **nel limite massimo di euro 100.000 annui**, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, da corrispondere secondo le modalità dell'art. 15,

comma 3, del D.L. 98/2011, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 5 del presente articolo.

Il citato comma 3 stabilisce che il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa, che non può superare 50 mila euro annui, e da una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, che non può superare 50 mila euro annui.

Durata (comma 3, terzo periodo)

In base al terzo periodo del comma 3, i Vicecommissari restano in carica per **5 anni, rinnovabili una sola volta** per un eguale periodo temporale e, comunque, **cessano dall'incarico contestualmente alla scadenza** della carica **del Commissario**.

Deroghe al divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza e trattamento economico complessivo dei vicecommissari dipendenti pubblici (comma 4, primo e secondo periodo)

Il **comma 4**, al **primo periodo**, dispone che al conferimento dell'incarico di vicecommissario non si applichi l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - che reca una disciplina restrittiva relativa al **conferimento di incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza** - precisando che restano ferme le limitazioni al cumulo di emolumenti da incarichi pubblici con trattamenti pensionistici[16] e le specifiche regole di incumulabilità stabilite per le pensioni conseguite mediante «quota 100», «quota 102» e pensione anticipata flessibile[17] (si veda, al riguardo, la scheda all'art. 2, che, al comma 4, prevede la medesima disciplina di deroga, salvaguardando l'applicazione delle medesime disposizioni limitative del cumulo).

Il **secondo periodo** stabilisce che, qualora i vicecommissari siano nominati tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni[18], essi conservino, in aggiunta al compenso per l'incarico di vicecommissario di cui al comma 2[19], il **trattamento economico** fisso e continuativo e quello accessorio **dell'amministrazione di appartenenza**. Quest'ultima continua a farsi carico dei relativi oneri.

[16] Articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

[17] Articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

[18] Individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[19] Si ricorda che il comma 2 del presente articolo prevede per i vicecommissari un compenso determinato dal Commissario, entro il limite massimo di 100.000 euro annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione.

La disposizione fa **salvo il limite massimo retributivo previsto dalla legge**[20] e richiede il rispetto dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo alla disciplina delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi dei dipendenti pubblici[21].

Si ricorda che il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell'ambito di lavoro dipendente o autonomo è definito da apposito DPCM stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, ex art. 23-ter del D.L. 201/2011. A tale previsione è stata data attuazione con il DPCM 23 marzo 2012. Sul punto si ricorda che, a seguito di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 66/2014, il limite massimo a tale trattamento economico era stato fissato in 240.000 euro annui (limite adeguato dal 2022 ai sensi dell'art. 1, c. 68 della L. 234/2021). Attualmente, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 2025, dal giorno successivo alla sua pubblicazione in GU, per la determinazione del tetto agli stipendi dei lavoratori del settore pubblico, torna pienamente in vigore il parametro offerto dal trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, pari attualmente a 311.658,53 euro annui, come risultante dal combinato disposto dell'art. 3 del richiamato DPCM 23 marzo 2012 e dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica 18 marzo 2014, n. 3.

Revoca dell'incarico (comma 4, terzo periodo)

In base al terzo periodo del comma 4, si può provvedere alla revoca dell'incarico di vicecommissario:

- con la medesima procedura prevista per la nomina;
- **anche in conseguenza di gravi inadempienze** occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

Copertura degli oneri (comma 5)

Il comma 5 disciplina la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo – quantificati nel limite massimo di euro 91.667 per l'anno 2026 e di euro 550.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 – stabilendo che agli stessi si provvede ai sensi dell'articolo 8 (al cui commento si rinvia).

[20] Si ricorda che l'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede inoltre il computo cumulativo delle somme erogate da uno o più organismi, anche per una pluralità di incarichi. In base al comma 2 di tale articolo, se un dipendente conserva lo stipendio della propria amministrazione, il compenso aggiuntivo per il nuovo incarico non può superare il 25 per cento del trattamento economico complessivo che continua a percepire dall'amministrazione di appartenenza.

[21] Si ricorda che l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disciplina le incompatibilità e il cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici, subordinando, di regola, lo svolgimento di incarichi retribuiti esterni alla previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, previa verifica dell'assenza di conflitti di interessi, anche potenziali.

Articolo 4
(Passaggio di consegne)

L'**articolo 4** disciplina il passaggio di consegne dalle due strutture di supporto attualmente operanti per fronteggiare gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, ossia la struttura temporanea di supporto istituita presso il Dipartimento della protezione civile e la struttura di supporto del Commissario straordinario, alla nuova struttura di supporto del Commissario istituita dall'articolo 2 del decreto-legge in esame.

L'**articolo 4,** si compone di due commi e completa l'assetto organizzativo definito dai primi tre articoli**.**

Il **comma 1** dispone che, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 (si veda la relativa scheda), la struttura temporanea istituita presso il Dipartimento della protezione civile (DPC) continui a operare fino al termine di durata fissato dall'articolo 1, comma 17, del D.L. 200/2025, fissato al **31 dicembre 2026,** assicurando, secondo il principio di leale collaborazione, **il passaggio delle consegne alla nuova struttura commissariale**.

Si ricorda che la struttura temporanea di supporto è stata istituita dall'articolo 2, comma 4, del D.L. 140/2023 (*Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei*), a supporto del Dipartimento della protezione civile nella realizzazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate dal fenomeno bradisismico, al quale concorrono, con il DPC quale fulcro, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Regione, la Città metropolitana di Napoli, i comuni interessati e i centri di competenza di cui all'articolo 21 del Codice della protezione civile.

Nel testo che la istituiva, la struttura, posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, operava fino al 31 dicembre 2024 con un contingente massimo di dieci unità (una di livello dirigenziale non generale e nove non dirigenziali, scelte tra dipendenti di amministrazioni centrali e, fino a quattro unità, di enti territoriali). La struttura è stata costituita con decreto ministeriale 8 novembre 2023. Il Piano straordinario è stato approvato con decreto ministeriale 26 febbraio 2024.

L'articolo 9-*decies* del D.L. 76/2024 ha prorogato l'operatività della struttura al 31 dicembre 2025, incrementato il contingente di personale da dieci a venti unità (le unità non dirigenziali passano da nove a diciannove e quelle degli enti territoriali da quattro a otto) e incrementato la spesa (da 655.664 a 907.339 euro per il 2024; oneri quantificati in 251.675 euro per il 2024 e 1.159.014 euro per il 2025).

L'articolo 1, commi da 17 a 19, del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 hanno prorogato al 31 dicembre 2026 il termine di durata della struttura e, alle medesime condizioni, gli incarichi del contingente e il personale in comando, distacco o fuori ruolo, nel limite di spesa di 1.159.014 euro per il 2026. Essi hanno inoltre previsto

che il Dipartimento della Protezione Civile tramite la Struttura, senza nuovi oneri, supporti gli enti locali nel monitoraggio degli interventi di riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio privato di cui all'articolo 1, comma 694, della L. 207/2024. La copertura è a valere sul Fondo per esigenze indifferibili ex articolo 1, comma 200, L. 190/2014.

Viene disposto, nello specifico, che entro tale termine siano trasferiti alla nuova struttura commissariale **procedimenti, archivi, documentazione, banche dati, convenzioni, contratti e dotazioni strumentali**.

Come già previsto dall'articolo 2, comma 5, il **personale** della struttura temporanea, una volta decorso il termine, può:

- essere assegnato alla nuova struttura commissariale, nel rispetto degli istituti della mobilità, del comando, del distacco o del fuori ruolo applicabili, senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, entro il contingente massimo di cui all'articolo 2, comma 2 fissato in 93 unità. L'assegnazione opera senza soluzione di continuità a far data dalla cessazione delle strutture di supporto;
- restare assegnato, a seguito della dichiarazione al Commissario entro trenta giorni dall'assegnazione resa ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 2, al Dipartimento della protezione civile, secondo i medesimi istituti e senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro. Conseguentemente si dispone un corrispondente incremento del contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in comando o fuori ruolo assegnato al Dipartimento di cui all'articolo 9-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sino al 31 dicembre 2036.

Si ricorda che il comma 5 dell'articolo 2, alle condizioni in esso previste, consente inoltre l'assegnazione, su istanza da presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, del personale a tempo determinato assunto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.L. 140/2023 e non stabilizzato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del D.L. 144/2026 (per approfondimenti si rinvia alla relativa scheda).

Vengono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati, le obbligazioni assunte e i procedimenti avviati dalla struttura temporanea.

Infine, l'ultimo periodo reca la copertura degli oneri. Per quanto riguarda gli **oneri**, la **relazione tecnica** precisa che il personale assegnato alla struttura temporanea presso il DPC è pari a **20 unità, di cui un dirigente di livello non generale**. Per il personale dirigenziale, trattandosi di "un mero incremento del contingente degli incarichi conferibili al personale in prestito, nei limiti dei posti di funzione già previsti nell'assetto organizzativo del Dipartimento", non si determinano nuovi o maggiori oneri. Per il personale non dirigenziale l'incremento è di **19 unità** e comporta un onere annuo di **1.134.380 euro** per il 2027 e di **1.201.320 euro** per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036, al quale si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che reca le necessarie disponibilità.

Il **comma 2** stabilisce che la struttura di supporto di cui all'articolo 9-*ter*, comma 5, del D.L. 76/2024 continui a operare **fino al termine del sesto mese successivo all'entrata in vigore del decreto-legge** in esame, assicurando il passaggio di consegne alla struttura dell'articolo 2. Sono conseguentemente trasferiti a quest'ultima **i procedimenti, gli archivi, la documentazione, le banche dati, le convenzioni, i contratti e le dotazioni strumentali** necessari all'esercizio delle funzioni commissariali. A differenza del comma 1, il comma 2 non reca una disciplina specifica del personale della struttura, oltre a quella già prevista all'articolo 2, comma 5, né una clausola di salvezza degli atti adottati, che è tuttavia prevista in via generale dall'articolo 1, commi 2 e 3.

A tal proposito, la relazione illustrativa all'art. 1, comma 2, chiarisce che il subentro del Commissario nelle funzioni del Commissario di cui all'articolo 9-*ter* avviene "senza soluzione di continuità" e prospetta la prosecuzione dell'azione dell'ex Commissario quale vicecommissario per il patrimonio pubblico.

Si ricorda che l'articolo 9-*ter* del D.L. 76/2024, (che riprende, con modifiche, l'articolo 2 del D.L. 91/2024 soppresso dalla legge di conversione dello stesso D.L. 76/2024), ha istituito un Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che opera, previa intesa con la regione Campania, con i poteri e secondo le modalità dell'articolo 12, comma 5, del D.L. 77/2021 (con ordinanze motivate, anche in deroga, salvi i limiti penali, antimafia, dei principi generali e dei vincoli UE). Al Commissario spetta la predisposizione e l'attuazione dei programmi di interventi urgenti per la riqualificazione sismica degli edifici pubblici e per la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, approvati con decreto ministeriale previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'articolo 13-*ter* del D.L. 65/2025 ha integrato il comma 3, consentendo al Commissario di avviare, nelle more dell'approvazione dei programmi, gli interventi dichiarati indifferibili

Nel testo vigente dell'articolo 9-ter del D.L. 76/2024, ai sensi del comma 4, il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2027. La struttura di supporto, posta alle sue dirette dipendenze, è costituita con il decreto di nomina, opera sino alla cessazione dell'incarico e ha un contingente massimo di venticinque unità (una dirigenziale di livello generale, due di livello non generale e ventidue non dirigenziali, dipendenti di amministrazioni centrali e di enti territoriali). È intestata al Commissario una contabilità speciale.

L'articolo 17 del D.L. 144/2026 ha modificato l'articolo 9-*ter*, comma 2, lettera *a*), numero 2, includendo nel programma sulle infrastrutture anche gli interventi urgenti sui centri operativi comunali di protezione civile e sulle aree comunali di attesa e di raccolta (contenuto ripreso dall'articolo 1, comma 4, lettera *b*), e dall'articolo 18 del decreto in esame). Lo stesso ha autorizzato la spesa di 1 milione

di euro per il 2026 e di 1,5 milioni di euro per il 2027 in favore dei comuni di Pozzuoli e Bacoli.

Si sottolinea inoltre che alla data di cui all'articolo 4, comma 2 viene riferita, dall'articolo 5, comma 4, l'intestazione in capo del nuovo Commissario della contabilità speciale di cui all'articolo 9-*ter*, comma 7, del D.L. 76/2024 e l'assegnazione alla medesima delle risorse del già citato articolo 17, comma 2, del D.L. 144/2026 e del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*).

Il quadro fissato dall'articolo in esame può essere così riassunto:

Data	Evento
12 novembre 2026	Entrata in vigore del decreto-legge
31 dicembre 2026	Termine della struttura temporanea presso il DPC; trasferimento alla struttura commissariale di procedimenti, archivi, banche dati, convenzioni, contratti e dotazioni
Dal 1° gennaio 2027	Assegnazione del personale della struttura temporanea alla struttura commissariale o permanenza presso il DPC
Fine del sesto mese successivo all'entrata in vigore (maggio 2027)	Cessazione della struttura ex art. 9-*ter*, co. 5, D.L. 76/2024 e decorrenza del subentro del Commissario nelle funzioni del Commissario ex art. 9-*ter*
31 dicembre 2036	Scadenza dell'incarico del Commissario e della struttura; termine dell'incremento del contingente DPC

Articolo 5
(Fondi di finanziamento)

L'**articolo 5** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, due fondi pluriennali, il primo per gli interventi sul patrimonio edilizio privato, il secondo per quelli sul patrimonio edilizio pubblico, le infrastrutture e i servizi pubblici, con una dotazione di 50 milioni di euro annui ciascuno dal 2027 al 2036, trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Disciplina, inoltre, le contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato e intestate al Commissario: quella per il patrimonio privato e l'assistenza alla popolazione, quella per il patrimonio pubblico e quelle di cui il Commissario subentra nella titolarità. Per tali contabilità è previsto il divieto di intraprendere azioni esecutive e sono resi inefficaci i pignoramenti notificati, con un limite temporale riferito alla loro chiusura e alla scadenza della carica commissariale. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'istituzione dei due fondi, pari complessivamente a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, l'articolo 5, comma 9, rinvia all'articolo 8.

In dettaglio l'**articolo 5** si compone di 9 commi.

Il **comma 1** istituisce nello stato di previsione del MEF:

- ai sensi della lettera *a*) un fondo per interventi di riduzione della vulnerabilità sismica, riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato per la zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, da ripartire ai sensi di quanto previsto dal comma 6;
- ai sensi della lettera *b*), un analogo fondo per il patrimonio edilizio pubblico, delle infrastrutture e dei servizi pubblici, da ripartire ai sensi del comma 7.

Ciascun fondo ha una **dotazione di 50 milioni di euro** per ciascuno degli anni **dal 2027 al 2036** pari, complessivamente, a 500 milioni per ciascuno dei due fondi.

Il **comma 2** stabilisce che i fondi siano trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 3** prevede che al Commissario sia intestata apposita **contabilità speciale** aperta presso la Tesoreria dello Stato, alla quale sono assegnate (v. anche *box* in calce):

- ai sensi della **lettera *a*),** le risorse, che continuano ad essere destinate alle medesime finalità previste dalle rispettive disposizioni autorizzative, di cui:
  - all'art. 9-*novies*, comma 9, del D.L. 76/2024:
  - la disposizione autorizza la spesa complessiva di 50 milioni di euro (20 milioni nel 2024 e 15 milioni in ciascuno degli anni 2025 e 2026) per favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024;
  - all'art. 1, comma 694, della L. 207/2024:
  - la disposizione autorizza la spesa complessiva di 100 milioni di euro (20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029) al fine di favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale;
  - all'art. 12, comma 6, del D.L. 65/2025:
  - la disposizione istituisce un fondo di 20 milioni di euro per il 2025 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché del 21 maggio 2026;
  - all'art. 13, comma 5, del D.L. 144/2026:
  - la disposizione istituisce un fondo di 100 milioni di euro (30 milioni per il 2026 e 70 milioni per il 2027) al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026;
- ai sensi della **lettera *b*)**:
  - le risorse del Fondo di cui al comma 1, lettera *a*), secondo le modalità previste dal comma 6;
  - le eventuali risorse destinate agli interventi e alle misure di cui all'art. 1, commi 3 e 4, lettera *a*) (*cfr*. scheda art. 1), relative al patrimonio privato e all'assistenza e al sostegno alle famiglie e alle imprese.

Il **comma 4** prevede che le risorse di cui all'art. 9-*ter*, commi 10 e 17, del D.L. 76/2024 continuino a essere assegnate nella contabilità speciale di cui all'art. 9-*ter*, comma 7, con le medesime finalità.

Le citate risorse sono, per il citato comma 10, pari a euro 420.755.000 complessivi nel periodo 2024-2029 (euro 44.084.000 per l'anno 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed euro 89.095.000 per l'anno 2029) e così suddivise:

- programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica

concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità sulla base dei criteri e delle priorità indicati nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024: 23.484.000 euro per l'anno 2024, 25.750.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, 35.226.000 euro per l'anno 2028 (comma 10, lettera *a*));

- programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi individuati dalla regione Campania con classe d'urgenza "molto elevata" o "elevata": 20.600.000 euro per l'anno 2024, 30.900.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 51.500.000 euro per l'anno 2027, 61.800.000 euro per l'anno 2028 e 89.095.000 euro per l'anno 2029 (comma 10, lettera *b*)).

Le risorse stanziate al comma 17 sono invece pari a 35.930.000 euro per l'anno 2024, da destinare anch'esse a programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici di cui alla lett. *a*) per l'attuazione degli interventi contenuti nel primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del già citato piano straordinario approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024

La contabilità speciale dell'art. 9-*ter*, comma 7, del D.L. 76/2024 è quella del Commissario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, sulla quale sono assegnate le risorse per i programmi di intervento e per gli interventi previsti nella stessa disposizione.

Con decorrenza dalla data di cui all'articolo 4, comma 2 alla medesima contabilità sono assegnate:

- le risorse di cui all'art. 17, comma 2, del D.L. 144/2026:
- la disposizione stanzia 1 milione di euro per l'anno 2026 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2027 al fine di consentire ai comuni di Pozzuoli e di Bacoli di fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'ambito dei propri territori, attraverso opere o interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche (ripartiti, per il 2026, in 600.000 euro a Pozzuoli e 400.000 euro a Bacoli e, per il 2027, in 1 milione di euro a Pozzuoli e 500.000 euro a Bacoli);
- le risorse del Fondo di cui al comma 1, lettera *b*), secondo le modalità previste dal comma 7;
- le eventuali ulteriori risorse destinate agli interventi dell'art. 1, commi 2 e 4, lettera *b*).

La contabilità speciale è intestata al Commissario a partire dalla stessa data.

Il **comma 5** dispone, anzitutto, che **il Commissario subentri nella titolarità delle contabilità speciali** - le cui risorse continuano ad essere destinate alle medesime finalità - di cui:

- all'art. 9-*quinquies*, comma 2, del D.L. 76/2024, che l'articolo 5, comma 5, consente di utilizzare fino al 31 dicembre 2027;

La disposizione prevede che la regione Campania possa avvalersi, nei territori colpiti dall' evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000 per l'anno 2024 e di euro 3.800.000 per l'anno 2025. Il termine del 31 dicembre 2025, previsto dalla disciplina previgente, riguardava l'autorizzazione all'apertura della contabilità speciale, non la sua cessazione; il nuovo articolo 5, comma 5, ne prevede l'utilizzabilità fino al 31 dicembre 2027;

- all'art. 9-*sexies*, comma 4, dello stesso decreto;

La disposizione disciplina il contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 20 maggio 2024 al 21 maggio 2026, erogabile fino al 31 dicembre 2027, nel limite di 3.453.000 euro per il 2024, di 6.906.000 euro per il 2025 e di 4.063.514 euro per il 2026, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali;

- all'art. 12, comma 4, del D.L. 144/2026;

La disposizione reca l'analogo contributo per gli eventi del 31 luglio e del 1° agosto 2026 stanziato entro il limite massimo di euro 4.885.237 per l'anno 2026 e di euro 11.724.569 per l'anno 2027.

Viene disposto inoltre che**, fino alla chiusura delle contabilità speciali** di cui al comma 5 oggetto di approfondimento e ai commi 3 e 4 e, in ogni caso, **fino alla data di scadenza della carica del Commissario non possono essere intraprese azioni esecutive**, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 112 a 115 del codice del processo amministrativo, e **i pignoramenti notificati sono inefficaci**. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio e lo stesso, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti, provvede con ordinanza (v. *box seguente*).

Si ricorda che una clausola di identico tenore è già prevista, per la contabilità speciale del Commissario per gli interventi pubblici, dall'art. 9-*ter*, comma 7, secondo, terzo e quarto periodo, del D.L. 76/2024. Il comma 5 ne estende il regime alle altre contabilità intestate o trasferite al nuovo Commissario e lo collega alla scadenza della carica di quest'ultimo, fissata al 31 dicembre 2036 dall'articolo 1, comma 1.

Il **comma 6** stabilisce che all'**assegnazione** delle risorse del Fondo di cui al comma 1, lettera *a*) alla contabilità speciale del comma 3 si provveda con

la deliberazione del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3.

Il **comma 7** stabilisce che all'**assegnazione** delle risorse del Fondo di cui al comma 1, lettera *b*) alla contabilità speciale del comma 4 si provveda con l'approvazione dei programmi di intervento ai sensi degli articoli 18 e 19.

Il **comma 8** dispone che le risorse diverse da quelle di cui all'articolo 6, comma 1, derivanti dalla **chiusura delle contabilità speciali** di cui ai commi 3, 4 e 5 e ancora disponibili al termine della gestione commissariale, nonché le eventuali somme residue rinvenienti al completamento degli interventi, **sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato** per essere definitivamente acquisite all'erario, ad eccezione di quelle derivanti da enti diversi dallo Stato, che sono versate al bilancio degli stessi.

Il **comma 9** dispone che agli oneri derivanti dall'articolo in esame, quantificati in **100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036**, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Si segnala che la relazione illustrativa si discosta dal testo in alcuni punti riferendo il divieto di azioni esecutive alle sole contabilità dei commi 3 e 4. Con riguardo al comma 8, richiama l'eccezione per le risorse "provenienti da fondi di diversa provenienza", da versare "compatibilmente con i saldi di finanza pubblica" al bilancio delle amministrazioni di provenienza, clausola che non figura nel testo né nella relazione tecnica.

Come evidenziato dalla relazione tecnica, i commi da 3 a 7 non determinano oneri ulteriori rispetto a quelli quantificati al comma 1, poiché disciplinano l'assegnazione alle contabilità speciali delle risorse preesistenti e di quelle dei nuovi fondi, senza incidere sul vincolo di destinazione impresso dalle disposizioni autorizzative. La nuova intestazione delle contabilità già esistenti, ai sensi del comma 5, non determina nuovi o maggiori oneri. L'autorizzazione di spesa è prevista dal comma 1, mentre il comma 9 quantifica gli oneri complessivi in 100 milioni di euro annui dal 2027 al 2036 e rinvia all'articolo 8 per la relativa copertura.

- ***I limiti costituzionali al divieto di azioni esecutive sulle contabilità speciali***

Il **regime di impignorabilità delle contabilità speciali di strutture pubbliche** trova un precedente nei fondi di contabilità speciale delle prefetture e delle amministrazioni militari dall'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313.

Come ricordato, l'art. 1, comma 629, della L. 199/2025 ha già introdotto il blocco delle esecuzioni sulla contabilità speciale dell'art. 9-ter, comma 7, del D.L. 76/2024. L'articolo 5 lo estende alle altre contabilità richiamate. Per le gestioni commissariali alluvionali una previsione analoga è stata introdotta per il Commissario alla ricostruzione nei territori alluvionati: il comma 4-*ter* dell'art. 20-

quinquies del D.L. 61/2023, inserito dal D.L. 65/2025, stabilisce che, fino alla chiusura delle contabilità speciali e comunque non oltre la cessazione delle attività commissariali, "resti sospesa ogni azione esecutiva", anche ai sensi del codice di procedura civile e del codice del processo amministrativo, e siano privi di effetto i pignoramenti notificati.

La **Corte costituzionale** ha più volte affermato che la tutela in sede esecutiva è componente essenziale del diritto di accesso al giudice, ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., e che la sospensione delle procedure esecutive deve costituire un evento eccezionale, sorretto da un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco.

Con la sentenza n. 236 del 2021 la Corte ha ritenuto non fondate le questioni sulla sospensione delle esecuzioni nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale disposta fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e ha dichiarato invece illegittima la proroga di tale misura fino al 31 dicembre 2021, giudicata sproporzionata; in precedenza, con la sentenza n. 186 del 2013, aveva dichiarato illegittimo il blocco delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie delle regioni sottoposte a piano di rientro.

Articolo 6
(Cessazione della gestione commissariale)

L'**articolo 6** rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile al termine della gestione commissariale, la disciplina del subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi pianificati e non ancora ultimati, nonché del versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi.

L'**articolo 6** è composto di un unico comma, il quale dispone che al termine della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, venga **disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria** nell'attuazione degli interventi **pianificati e non ancora ultimati durante la gestione commissariale**. Lo stesso D.P.C.M. prevedrà il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione dei citati interventi.

Si ricorda che l'articolo 9-*ter*, comma 8, del D.L. 76/2024 prevedeva analogamente che, al termine della gestione straordinaria, un D.P.C.M. disciplinasse il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi dei programmi del Commissario pianificati e non ancora ultimati, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse residue necessarie per la conclusione degli interventi stessi. Il comma prevedeva allo stesso modo il versamento al rispettivo bilancio delle risorse residue della contabilità speciale per la conclusione degli interventi. Il decreto era adottato d'intesa con la regione Campania; in sede di conversione era stato previsto inoltre che fossero sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli.

Quanto alle risorse, si segnala che l'articolo in esame fa riferimento alle sole risorse residue necessarie per la conclusione degli interventi, mentre l'articolo 5, comma 8, dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme diverse da quelle dell'articolo 6, comma 1

Articolo 7
(Rendicontazione e relazione al Parlamento)

L'**articolo 7** prevede che il Commissario, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per la protezione civile, ove nominata, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, sui cronoprogrammi, sull'utilizzo delle risorse e sulle eventuali criticità. La stessa relazione è pubblicata in formato accessibile sul sito istituzionale della struttura commissariale. Il Presidente del Consiglio o la citata Autorità delegata presentano entro il 31 luglio di ogni anno alle Camere una relazione sull'attività del Commissario.

L'articolo, composto di due commi, si inserisce nel sistema degli obblighi di informazione al Parlamento già previsti per le gestioni commissariali dell'area. Esso trova infatti rispondenza, per ciò che concerne il Commissario di cui all'art. 9-*ter* del D.L. 76/2024, nel comma 15 del medesimo articolo (v. *box*).

Il **comma 1** prevede che **il Commissario** trasmetta, **entro il 30 giugno** e il **31 dicembre** di ogni anno, **al Presidente del Consiglio dei ministri** o **all'Autorità politica delegata** per la protezione civile ove nominata una **relazione sullo stato di attuazione degli interventi**, sui cronoprogrammi, sull'utilizzo delle risorse e sulle eventuali criticità.

La relazione è **pubblicata** in formato accessibile sul sito istituzionale della struttura commissariale.

Il **comma 2** stabilisce che **il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata** per la protezione civile, ove nominata, tenuto conto della relazione di cui al comma 1, **presenti alle Camere**, **entro il 31 luglio di ogni anno**, una **relazione sull'attività del Commissario**, che illustri lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi, le principali criticità emerse e le soluzioni prospettate, con indicazione delle risorse utilizzate.

- ***I precedenti obblighi di relazione al Parlamento***

Il comma 15 dell'art. 9-*ter* del D.L. 76/2024 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro delegato, trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività del Commissario straordinario, che illustri lo stato di attuazione delle misure, le principali criticità e le soluzioni

prospettate, con indicazione delle risorse utilizzate. L'obbligo è censito, con cadenza annuale al 30 giugno, nel documento della Camera dei deputati sugli obblighi di trasmissione di relazioni al Parlamento in capo al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

La L. 40/2025 (legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità) prevede, all'art. 3, comma 1, che il Commissario straordinario alla ricostruzione trasmetta ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione e alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione (art. 3, comma 1, che richiama anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato).

Si segnala che l'articolo in esame non abroga né coordina l'art. 9-ter, comma 15, del D.L. 76/2024, che prevede, come sopra ricordato, una relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri o di un ministro delegato alle Camere sull'attività del Commissario di cui al medesimo articolo 9-ter, entro il 30 giugno. Poiché dalla data di cui all'articolo 4, comma 2 il Commissario subentra nelle funzioni del Commissario ex art. 9-ter (art. 1, comma 2) si valuti di coordinare le due disposizioni.

Articolo 8
(Disposizioni finanziarie)

L'**articolo 8** reca le norme di copertura finanziaria degli oneri recati dagli articoli 2, 3 e 5, comma 1, lettere a) e b).

In particolare, il **comma 1** provvede alla **copertura finanziaria degli oneri** derivanti dagli **articoli 2 e 3** del provvedimento in esame, che vengono **quantificati** dal comma in esame nel **limite massimo** di **1.821.970** euro **per l'anno 2026**, di **10.883.555 euro** per l'anno **2027** e di **11.433.891 euro** per ciascuno degli anni **dal 2028 al 2036**.

Gli articoli richiamati riguardano:

- **articolo 2**: l'istituzione della Struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per gli interventi nell'area dei Campi Flegrei, con un onere indicato dalla norma nel limite massimo di 1.730.303 euro per l'anno 2026, di 10.333.555 euro per l'anno 2027 e di 10.883.891 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036;
- **articolo 3**: la nomina da parte del Commissario di 7 esperti e di 2 vice Commissari di cui avvalersi per l'esercizio delle proprie funzioni, nel limite massimo di spesa di 91.667 euro per l'anno 2026 e di 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036.

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente **riduzione** del Fondo per far fronte ad **esigenze indifferibili** che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, tale Fondo presenta le necessarie disponibilità.

Il **comma 2** reca la disposizione di **copertura** finanziaria degli **oneri** derivanti dalla **costituzione** di due **Fondi per interventi di riduzione della vulnerabilità sismica** del patrimonio edilizio privato e pubblico, istituiti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), quantificati pari a **100 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2027 al 2036**.

In particolare, il comma 2 provvede alla copertura degli oneri nel modo seguente:

a) quanto a **100 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2027 al 2029**, mediante corrispondente **riduzione** del **Fondo per la ricostruzione** istituito dalla **legge quadro** in materia di ricostruzione post-calamità (articolo 6, comma 1, **legge 18 marzo 2025, n. 40**), **come rifinanziato per gli anni 2027, 2028 e 2029** dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025 è stato finanziato per il **triennio 2027-2029** attraverso il citato decreto 9 marzo 2026, **destinando per interventi di parte capitale**, **431.221.550** euro **per l'anno 2027, euro 292.999.250 per l'anno 2028 e 300.288.000 per l'anno 2029**. Tali risorse destinate al fondo per la ricostruzione risultano – secondo la RT - disponibili.

b) quanto a **100 milioni di euro** per ciascuno degli anni **dal 2030 al 2036**, mediante corrispondente riduzione del **Fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207**.

- ***I Fondi destinati al finanziamento degli interventi di ricostruzione***

L'articolo 6 della **legge n. 40 del 2025** ha previsto l'istituzione e il funzionamento del **Fondo per la ricostruzione**, riguardante le risorse economiche finalizzate agli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, e del **Fondo per le spese di funzionamento** dei Commissari straordinari alla ricostruzione. Tali somme sono successivamente trasferite alla contabilità speciale gestita dal **Commissario straordinario nominato per l'emergenza**. Il Fondo per la ricostruzione è rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, della legge 40 del 2025. Al finanziamento del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione si provvede con successivi provvedimenti legislativi.

Il **comma 644** dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come successivamente modificato dal comma 619 dell'art. 1 della legge n. 199 del 2025, reca l'istituzione di un **fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa**, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di **1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028**. La norma prevede che il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa **utilizza** anche i rifinanziamenti dei **Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento delle strutture dei Commissari straordinari**, istituiti presso il MEF, e previsti dall'articolo 6 della legge n. 40 del 2025 (Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità).

Le risorse di cui al comma 644 sono ripartite con uno o più **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri** o **dell'Autorità politica delegata** in materia di ricostruzione, ove nominata, da adottare su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi **cronoprogrammi** di spesa nonché dell'esigenza di **assicurare**, attraverso il **rifinanziamento dei fondi** per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'articolo 6 della **legge 18 marzo 2025, n. 40**, una quota annuale di risorse per il finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo nazionale.

CAPO II – MISURE URGENTI PER GLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO E PRIVATO

Articolo 9
(Principi fondamentali in materia di consumo del suolo)

L'**articolo 9** dispone che, nella zona di intervento dei Campi Flegrei di cui all'articolo 1, comma 5, gli strumenti urbanistici comunali prevedano forme di consumo di suolo conseguenti a interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia soltanto in casi eccezionali, per i fini ivi indicati (riduzione del rischio, adeguamento funzionale e igienico-sanitario degli immobili esistenti, protezione civile, mobilità, fornitura di servizi essenziali), con adeguata motivazione ed esclusivamente qualora sia dimostrata – secondo modalità da definire con ordinanza del Commissario straordinario – l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare o rigenerare aree già edificate, nonché la compatibilità con la pianificazione di protezione civile. La disposizione è finalizzata a garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica attraverso il contenimento del consumo del suolo, nonché il rispetto dei princìpi della direttiva (UE) 2025/2360 sul monitoraggio e la resilienza del suolo, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale della Campania n. 23 del 2024

L'**articolo 9** apre il Capo II del decreto-legge in esame, recante «Misure urgenti per gli interventi sul patrimonio edilizio pubblico e privato», e si compone di un unico comma.

Il **comma 1** individua le **finalità** della disciplina, che è dettata:

- al fine di garantire l'**incolumità e la sicurezza pubblica** attraverso il **contenimento del consumo del suolo**;
- nonché al fine di garantire il **rispetto dei princìpi** di cui alla direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 novembre 2025 sul monitoraggio e la resilienza del suolo.

La disposizione fa espressamente salvo quanto previsto dalla legge regionale della Campania 10 dicembre 2024, n. 23, recante norme urbanistiche per la prevenzione del rischio bradisismico nell'area dei Campi Flegrei (*v. infra*).

Quanto all'**ambito territoriale**, la disciplina si applica nella **zona di intervento** di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, fermo restando l'ambito territoriale di competenza di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2024

(relativo alle infrastrutture di trasporto e agli altri servizi essenziali prioritari inclusi nella ricognizione operata dalla Regione Campania), il Commissario straordinario esercita le proprie funzioni nel territorio dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli ricompreso nella zona di intervento definita dal Piano straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, nonché, in relazione alle funzioni di cui agli articoli 12, 13 e 13-bis del decreto-legge n. 144 del 2026, anche nel territorio del comune di Monte di Procida.

Si ricorda che la prima delimitazione della cosiddetta «zona di intervento», operata dal Dipartimento della protezione civile sulla base di parametri fisici e scientifici, è stata approvata dalla Commissione Grandi Rischi nella seduta congiunta dei settori sismico e vulcanico del 3 novembre 2023 ed è stata successivamente ridefinita, anche in base ai confini amministrativi, dai comuni interessati e dalla Città metropolitana di Napoli, in raccordo con la Regione Campania e con il Dipartimento. La delimitazione, datata 27 dicembre 2023, è consultabile sul sito del Dipartimento della protezione civile.

Nel dettaglio, la disposizione in esame stabilisce che gli **strumenti urbanistici comunali** prevedono **forme di consumo di suolo** conseguenti ad interventi di **nuova costruzione** o di **ristrutturazione edilizia** di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) ed e), del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico edilizia):

- **soltanto in casi eccezionali**, da motivare adeguatamente;
- per fini di riduzione del rischio, di adeguamento funzionale e igienico-sanitario degli immobili esistenti, di protezione civile, di mobilità e per la fornitura di servizi essenziali;
- la relativa previsione deve essere **adeguatamente motivata**;
- ed esclusivamente qualora **sia dimostrata**, secondo le modalità da definire con **ordinanza del Commissario** adottata ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge in esame:
  - l'**insostenibilità tecnica ed economica** di riqualificare o rigenerare aree già edificate;
  - nonché la **compatibilità con la pianificazione di protezione civile** di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile).

La previsione di nuovo consumo di suolo è quindi subordinata dalla norma in esame alla dimostrazione sia dell'insostenibilità tecnica ed economica della riqualificazione o rigenerazione di aree già edificate, sia della compatibilità con la pianificazione di protezione civile.

In assenza di una disciplina transitoria, si valuti l'opportunità di precisare se e in quale termine gli strumenti urbanistici vigenti debbano essere adeguati e quali effetti la disposizione in esame produca sui piani attuativi e sui procedimenti relativi ai titoli abilitativi in corso.

Si ricorda che l'art. 3, comma 1, del Testo unico dell'edilizia definisce, alla lettera d), gli interventi di ristrutturazione edilizia come gli interventi rivolti a

trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, ivi compresi – nei limiti e alle condizioni ivi previsti – gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche; alla lettera e), gli interventi di nuova costruzione come quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge in esame, il Commissario provvede anche a mezzo di ordinanze, che possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'art. 18 del Codice della protezione civile disciplina la pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali; il comma 3 prevede, in particolare, che i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale siano coordinati con i piani di protezione civile, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti. Per l'area interessata dal bradisismo rileva, in particolare, il documento di Pianificazione speditiva di emergenza adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 140 del 2023 (nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 0064212 del 12 dicembre 2023), richiamato nelle premesse del decreto-legge.

Si ricorda che l'art. 9-septies del decreto-legge n. 76 del 2024 ha previsto che, al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica nella zona di intervento, la Regione Campania adottasse, entro il 1° ottobre 2024, gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza (prevedendo, in caso di inutile decorso del termine, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei ministri). Il medesimo articolo dispone che, fino all'adozione di tali misure, nella zona di intervento è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale. In attuazione di tale previsione è stata approvata la legge regionale della Campania 10 dicembre 2024, n. 23, la quale – nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico regionale e al fine di garantire un equilibrato sviluppo del territorio dell'ambito Campi Flegrei ed evitare l'incremento del carico urbanistico residenziale – estende alla zona di intervento di cui all'art. 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2024 le disposizioni e le misure di salvaguardia previste dalla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 per i comuni della zona rossa vesuviana (articolo 1, commi 1 e 2). Restano esclusi da tali misure gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e all'adeguamento funzionale e igienico-sanitario degli immobili esistenti, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione in altro sito, in coerenza con le previsioni urbanistiche vigenti, con la pianificazione di emergenza e con la legge regionale n. 16 del 2004 sul governo del

territorio (comma 3). Le disposizioni sono destinate ad essere abrogate con l'entrata in vigore del piano paesaggistico regionale (comma 4).

La direttiva (UE) 2025/2360 (cosiddetta *Soil Monitoring Law*), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 26 novembre 2025 ed entrata in vigore il 16 dicembre 2025, deve essere recepita dagli Stati membri entro il 17 dicembre 2028 (articolo 26). L'art. 12, relativo ai principi di mitigazione del consumo di suolo (*land take*), prevede che, senza pregiudicare l'autonomia degli Stati membri in materia di pianificazione territoriale, gli Stati membri assicurino che, in caso di nuova impermeabilizzazione o di nuova rimozione del suolo nell'ambito del consumo di suolo, siano presi in considerazione, al livello territoriale appropriato, i seguenti principi:

- evitare o ridurre il più possibile la perdita della capacità del suolo di fornire molteplici servizi ecosistemici, riducendo la superficie interessata (in particolare incentivando il riutilizzo e la riconversione dei suoli già impermeabilizzati, come gli edifici esistenti), selezionando aree nelle quali la perdita di servizi ecosistemici sia minima (in particolare aree con suoli gravemente degradati, quali i siti dismessi) e realizzando gli interventi in modo da minimizzare l'impatto sul suolo, anche mantenendo l'impermeabilizzazione il più possibile reversibile;
- mirare a compensare, in misura ragionevole, la perdita di tale capacità, anche incentivando la de-impermeabilizzazione dei suoli impermeabilizzati e la ricostruzione delle aree sottoposte a rimozione del suolo.

Secondo i dati dell'edizione 2026 del Rapporto ISPRA-SNPA sul consumo di suolo, nel 2025 le superfici artificiali hanno raggiunto il 7,19 per cento del territorio nazionale (21.644 km²), con un incremento di oltre 102 km² nell'ultimo anno, a fronte di ripristini pari a 746 ettari (bilancio netto negativo per quasi 9.500 ettari). La Campania si colloca al terzo posto tra le regioni per quota di territorio coperto da superfici artificiali (10,65 per cento), dopo la Lombardia (12,27) e il Veneto (11,87) (comunicato ISPRA del 27 ottobre 2026).

La relazione tecnica segnala che la disposizione «non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a regolare le ipotesi in cui è eccezionalmente ammessa l'attività di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia in una definita area territoriale».

In generale, si osserva che la disposizione, pur qualificata dalla rubrica come recante «principi fondamentali», presenta un ambito di applicazione territorialmente circoscritto alla zona di intervento, un contenuto analitico (finalità tassative e presupposti cumulativi) e rinvia, per la definizione delle modalità di dimostrazione dei presupposti, ad un'ordinanza commissariale adottabile anche in deroga a disposizioni di legge. Tenuto conto che le materie governo del territorio e protezione civile sono entrambe di potestà legislativa concorrente, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire il titolo competenziale cui la norma è riconducibile, nonché le forme di coinvolgimento regionale nella definizione delle modalità attuative.

Articolo 10
(Conferenza di servizi permanente)

L'**articolo 10** istituisce la **Conferenza di servizi permanente per l'area dei Campi Flegrei**, definendone composizione, funzionamento ed effetti della determinazione conclusiva del procedimento.

Il **comma 1** istituisce, quale organo a competenza intersettoriale, la **Conferenza di servizi permanente per l'area dei Campi Flegrei**, al fine di potenziare e accelerare la riparazione e la riqualificazione sismica nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5[22], del decreto in esame, nonché di assicurare unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi.

Tale organo è **presieduto dal Commissario straordinario**[23] per gli interventi nell'area dei Campi Flegrei e composto, oltre che dal sindaco metropolitano di Napoli e dai sindaci dei comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Monte Procida, da **un rappresentante** per ciascuno dei seguenti soggetti:

- Ministero della cultura;
- Ministero del turismo;
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- regione Campania;
- Autorità di bacino distrettuale dell'appennino meridionale;
- Ente parco regionale dei Campi Flegrei.
-

La Relazione illustrativa precisa che il Commissario straordinario, anche in qualità di Presidente della regione, può valutare l'istituzione della Conferenza permanente nell'ambito dell'amministrazione regionale.

[22] La zona di intervento è stata definita dal Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023, con decreto ministeriale del 26 febbraio 2024. In particolare, tale zona include parte dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli (in particolare il quartiere di Bagnoli all'interno della municipalità di Fuorigrotta-Bagnoli e porzione della municipalità di Soccavo/Pianura e di Posillipo). L'articolo 1, comma 5, del presente decreto estende l'ambito territoriale al comune di Monte di Procida limitatamente alle funzioni di cui agli articoli 12, 13 e 13-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2026 (contributi per l'autonoma sistemazione, per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili e per il pronto ripristino del patrimonio edilizio privato).

[23] L'articolo 1, comma 1, del decreto in esame prevede che, sino al 31 dicembre 2036, Commissario straordinario sia nominato il Presidente della regione Campania *pro tempore*.

Il **comma 2** dispone che la Conferenza si avvalga della **struttura di supporto al Commissario straordinario** di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame (si rinvia alla relativa scheda di lettura), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione definisce, inoltre, **quorum strutturale** e **quorum deliberativo** dell'organo, stabilendo che, ai fini della sua valida costituzione, è necessaria la presenza di **almeno metà dei componenti**, mentre le deliberazioni sono adottate a **maggioranza dei presenti**.

Viene, altresì, disposto che la **partecipazione** alla Conferenza rappresenta un **dovere d'ufficio** e che la **determinazione motivata di conclusione** del procedimento, adottata dal presidente, **sostituisce a ogni effetto** tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, compresi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Peraltro, si considera comunque acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni qualora il relativo rappresentante:

- non abbia partecipato alle riunioni;
- pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione;
- abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento.

La suddetta determinazione equivale, inoltre, a **variante agli strumenti urbanistici vigenti** e comporta l'applicazione della disciplina ora prevista dall'articolo 7 del testo unico in materia edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001) per l'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni. Per tutto ciò che non è diversamente previsto dall'articolo in esame, si rinvia, in quanto compatibile, alla disciplina generale della conferenza di servizi dettata dalla legge n. 241 del 1990 (v. articoli 14 e seguenti).

Viene attribuito al **rappresentante dell'ufficio territorialmente competente del Ministero della cultura** nell'ambito della Conferenza il **rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali** tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio).

Si ricorda che la disciplina delle **autorizzazioni** relative agli interventi sui beni culturali è contenuta nella parte seconda, titolo I, capo III, sezione I (Misure di protezione), del codice dei beni culturali e del paesaggio e, in particolare, negli articoli da 21 a 28.

L'**articolo 21** individua gli **interventi** sui **beni culturali subordinati ad autorizzazione del Ministero della cultura**. In particolare, il **comma 1** assoggetta ad **autorizzazione ministeriale** la **rimozione** o la **demolizione**, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; lo **smembramento** di collezioni, serie e raccolte; lo **scarto** dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per

i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del medesimo Codice, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta parimenti la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13; il **trasferimento ad altre persone giuridiche** di complessi organici di documentazione di archivi pubblici e di archivi privati dichiarati di interesse culturale.

Il **comma 2** prevede che lo **spostamento** di beni culturali, sia preventivamente **denunciato al soprintendente**, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie affinché i beni non subiscano danni durante il trasporto. Il **comma 3** stabilisce che lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti e istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di vigilanza previste dall'articolo 18.

Al di fuori dei casi disciplinati dai commi precedenti, il **comma 4** subordina ad **autorizzazione del soprintendente** l'**esecuzione di opere** e **lavori** di **qualunque genere** sui beni culturali, prevedendo altresì che il mutamento della loro destinazione d'uso sia comunicato al soprintendente al fine di verificare che la nuova destinazione sia compatibile con il carattere storico o artistico del bene e non rechi pregiudizio alla sua conservazione.

Il **comma 5** stabilisce che l'**autorizzazione è resa su progetto** o, qualora sufficiente, su **descrizione tecnica dell'intervento**, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Qualora i lavori non abbiano inizio entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni oppure integrare o modificare quelle già impartite, in relazione al mutamento delle tecniche di conservazione.

Le **disposizioni degli articoli da 22 a 26** disciplinano le modalità di rilascio delle autorizzazioni in relazione ai diversi procedimenti amministrativi. In particolare, l'**articolo 22** regola il procedimento di autorizzazione per gli interventi di edilizia pubblica e privata, prevedendo, fuori dei casi di cui agli articoli 25 e 26, un termine di centoventi giorni per il rilascio; l'**articolo 23** disciplina il ricorso alle procedure edilizie semplificate; l'**articolo 24** consente che, per gli interventi su beni culturali pubblici, da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione sia espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero e il soggetto pubblico interessato; l'**articolo 25** stabilisce che, qualora si ricorra alla **conferenza di servizi** per opere o lavori incidenti su beni culturali, **l'assenso espresso dal competente organo ministeriale sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21**; l'**articolo 26** disciplina l'autorizzazione nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale.

Gli **articoli 27 e 28** prevedono, rispettivamente, la possibilità di eseguire, nei casi di assoluta urgenza, interventi provvisori indispensabili per evitare danni ai beni culturali, previa immediata comunicazione alla soprintendenza, e i **poteri cautelari e preventivi del soprintendente**, tra cui la sospensione degli interventi eseguiti in violazione delle disposizioni di tutela o in difformità dall'autorizzazione, nonché la possibilità di richiedere saggi archeologici preventivi in caso di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico.

Si ricorda che le **Soprintendenze** sono uffici periferici del Ministero della cultura preposti all'esercizio delle funzioni di tutela del patrimonio culturale nei rispettivi ambiti territoriali. In particolare, le **Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio**, operanti su un territorio corrispondente a una o più province, assicurano la tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, architettonico, demoetnoantropologico e del paesaggio.

Il medesimo comma 2 impone, peraltro, di assicurare adeguate forme di **partecipazione delle popolazioni interessate**, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza.

Il **comma 3** definisce le competenze attribuite alla Conferenza, in particolare:

- esprimere **parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi** adottati dai comuni, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi;
- **approvare**, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), i **progetti predisposti dai soggetti attuatori degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico**;

  Si ricorda, in estrema sintesi, che il citato articolo 38 prevede lo svolgimento di una conferenza di servizi semplificata finalizzata all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché della localizzazione dell'opera. Lo stesso articolo (al comma 2) precisa che tale procedura non si applica se è stata già accertata la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia.

  Quanto agli effetti della procedura in questione, il comma 10 dispone che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi "approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato".

- **approvare,** ai sensi del medesimo articolo 38, i **progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali** di competenza del Commissario straordinario, del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisire, in tal caso, l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali dal rappresentante del Ministero della cultura in seno alla Conferenza;

- **esprimersi**, nelle modalità e nei casi stabiliti con ordinanza del Commissario, **sugli interventi relativi al patrimonio edilizio privato**.

Infine, il **comma 4** esclude che ai componenti spettino **compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti** comunque denominati.

- ***La disciplina della conferenza di servizi***

La **conferenza di servizi** è uno strumento di semplificazione, suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali, attivabile dalle pubbliche amministrazioni quando siano coinvolti vari interessi pubblici in un procedimento amministrativo o in più procedimenti connessi riguardanti medesime attività o risultati. La disciplina dell'istituto è fissata, in via generale, dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, più volte modificati (da ultimo dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2026).

Occorre distinguere tra conferenza di servizi istruttoria, conferenza di servizi decisoria e conferenza di servizi preliminare.

La **conferenza istruttoria** è facoltativa, in quanto può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di un'altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando ritenga opportuno effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi (riguardanti medesime attività o risultati). Le forme in cui si svolge tale conferenza sono quelle previste per la conferenza semplificata o, in alternativa, possono essere definite direttamente dall'amministrazione procedente (articolo 14, comma 1).

La **conferenza decisoria** è obbligatoria, in quanto deve essere sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando lo svolgimento di un'attività privata è subordinato a più atti di assenso da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni, la conferenza è convocata da una delle amministrazioni procedenti, anche su richiesta dell'interessato (articolo 14, comma 2).

La **conferenza di servizi preliminare** è finalizzata all'esame di progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi. La peculiarità di questa conferenza è quella di essere indetta, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, su istanza motivata del soggetto interessato, corredata da uno studio di fattibilità, al fine di verificare, prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo, quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di assenso. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni che regolano la conferenza semplificata, con abbreviazione dei termini fino alla metà (articolo 14, comma 3).

Per tutte le tipologie di conferenza, l'indizione è comunicata ai soggetti già destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, ai quali è riconosciuta la facoltà di intervenire nel procedimento (articolo 14, comma 5).

La conferenza di servizi si svolge, di norma, in forma **semplificata e in modalità "asincrona"**, ossia senza riunione, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni.

Il relativo procedimento è delineato all'**articolo 14-*bis*** della legge n. 241 del 1990, in base al quale:

- la conferenza è indetta dall'amministrazione procedente **entro 5 giorni** lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o, se il procedimento è a iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda. L'amministrazione procedente è tenuta a comunicare alle altre amministrazioni interessate l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione (o le credenziali informatiche per accedervi in via telematica), nonché tutti i termini del procedimento;
- le amministrazioni coinvolte possono richiedere **integrazioni documentali e chiarimenti** non acquisibili tramite documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, entro un termine perentorio stabilito dall'amministrazione procedente, e comunque non superiore a **15 giorni**;
- entro il termine perentorio stabilito dall'amministrazione procedente, e comunque non superiore a **30 giorni**, le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'**obbligo di rispettare il termine finale di conclusione** del procedimento ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990. Quando tra le amministrazioni coinvolte nella conferenza vi sono quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumità pubblica, il termine per le determinazioni è di **60 giorni**, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea. Le determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano le **prescrizioni** e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì, ove possibile, i relativi costi. Le prescrizioni sono determinate conformemente ai princìpi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato;
- la **mancata comunicazione delle determinazioni** di cui sopra entro il termine perentorio previsto, ovvero la comunicazione di una determinazione **priva dei requisiti** indicati, **equivalgono ad assenso senza condizioni**, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito;
- scaduto il termine per la comunicazione delle determinazioni, l'amministrazione procedente adotta, **entro 5 giorni** lavorativi, la **determinazione motivata di conclusione della conferenza**. La determinazione di conclusione è positiva se sono pervenuti esclusivamente atti di assenso non condizionati (anche impliciti), o se, sentiti i privati e le altre amministrazioni, le condizioni indicate

possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza: in tali ipotesi, la determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte. La determinazione è, invece, negativa in presenza di atti di dissenso ritenuti non superabili e, in tal caso, equivale a rigetto della domanda; nei procedimenti a istanza di parte, essa produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di cui all'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990.

La conferenza si svolge in forma **simultanea e in modalità "sincrona"**, con riunione, anche telematica, delle diverse amministrazioni coinvolte secondo le modalità indicate dall'**articolo 14-*ter*** della legge n. 241 del 1990. Essa opera nei **casi di particolare complessità** della decisione da assumere, su iniziativa dell'amministrazione procedente, che indice la conferenza e **convoca la riunione entro i successivi 30 giorni**. L'amministrazione può avviare la conferenza in forma simultanea anche su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato, avanzata entro il termine previsto per la richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti (non superiore a quindici giorni dall'indizione della conferenza semplificata): in tal caso, la riunione è convocata nei successivi trenta giorni (articolo 14-*bis*, comma 7).

Una diversa disciplina si applica qualora, in sede di conferenza semplificata, non sia stata adottata una determinazione positiva o negativa secondo le modalità sopra esplicitate. In tal caso, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, l'amministrazione procedente svolge, nella data già comunicata ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera *d*), una riunione telematica (da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine per le determinazioni) di tutte le amministrazioni coinvolte, con le modalità di rappresentanza previste dall'articolo 14-*ter*, comma 4. Nella riunione si prende atto delle rispettive posizioni e si procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, avverso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-*quinquies*, secondo le modalità e nei termini ivi previsti. La determinazione è adottata sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti (articolo 14-*bis*, comma 6).

Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

In caso di **conferenza simultanea**, ciascuna amministrazione convocata alla riunione è rappresentata da un unico soggetto abilitato a esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa. Quando alla conferenza sono coinvolte anche amministrazioni di altri enti territoriali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o, se si tratta soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto (c.d. **rappresentante unico**). Ciascuna regione e ciascun

ente locale definiscono autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico delle amministrazioni riconducibili a quella regione o a quell'ente (articolo 14-*ter*, commi da 3 a 5).

I **lavori** della conferenza simultanea **si concludono non oltre 30 giorni** dalla data della prima riunione (60 giorni nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute dei cittadini). Anche in questo caso operano **meccanismi di silenzio assenso**: si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Entro il termine predetto, l'amministrazione procedente adotta la **determinazione motivata di conclusione** della conferenza **sulla base delle posizioni prevalenti** espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti (articolo 14-*ter*, comma 7).

Ai sensi dell'**articolo 14-*quater*** della legge n. 241 del 1990, la **determinazione di conclusione della conferenza** sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni, nonché dei gestori di beni e servizi interessati (comma 1).

Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare, con congrua motivazione, l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di un'altra conferenza, **determinazioni in via di autotutela** (revoca o annullamento d'ufficio). Per poter sollecitare la revoca è, tuttavia, necessario che l'amministrazione richiedente abbia partecipato alla conferenza o si sia espressa nei termini (comma 2).

L'**efficacia** della determinazione motivata è immediata in caso di approvazione unanime. Se, invece, l'approvazione segue alla valutazione delle posizioni prevalenti, l'efficacia è sospesa nel caso siano stati espressi dissensi qualificati per tutto il tempo necessario all'esperimento della procedura di opposizione (comma 3).

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza decorrono dalla data di **comunicazione della determinazione** motivata di conclusione della conferenza (comma 4).

La conferenza di servizi prevede una disciplina per il **superamento dei dissensi delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi c.d. qualificati** (ossia la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, nonché la tutela della salute e della pubblica incolumità) e delle **regioni** o delle **province autonome**. In particolare, ai sensi dell'**articolo 14-*quinquies*** della legge n. 241 del 1990, le amministrazioni portatrici di interessi qualificati possono proporre, avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri. L'opposizione può essere proposta entro **dieci giorni** dalla comunicazione della determinazione e solo a condizione di avere **espresso "in modo inequivoco" il proprio motivato dissenso** prima della conclusione dei

lavori della conferenza. Le regioni e le province autonome possono opporsi a condizione che il loro rappresentante, intervenendo in materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente (commi 1 e 2). L'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza (comma 3).

La **Presidenza del Consiglio dei ministri** dà impulso alla composizione degli interessi, indicendo, per una data che ricada nei **quindici giorni successivi** alla ricezione dell'opposizione, una **riunione** cui **partecipano tutte le amministrazioni** che hanno **espresso il dissenso** e quelle che hanno **partecipato alla conferenza**. In ossequio al principio di leale collaborazione, in tale riunione i partecipanti formulano **proposte al fine di individuare una soluzione condivisa** che, ove raggiunta, **sostituisce a tutti gli effetti la determinazione motivata** di conclusione della conferenza (comma 4). Questo supplemento di comune vaglio e confronto di interessi può avere a sua volta una ulteriore 'coda', allorché un accordo non sia raggiunto nella prima riunione, e nell'antecedente conferenza abbiano partecipato amministrazioni regionali o provinciali autonome. Ebbene, in tal caso può essere indetta – entro i successivi quindici giorni – una seconda riunione (comma 5). Ove la o le riunioni conducano a una intesa, essa forma il contenuto di una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza, da parte dell'amministrazione procedente.

Qualora, invece, all'esito di tali riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, **l'intesa non si consegua**, la questione è rimessa al **Consiglio dei ministri**, che delibera con la partecipazione del Presidente della regione o provincia autonoma interessata. Nel caso in cui il Consiglio dei ministri respinga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza, sospesa a seguito dell'opposizione, acquista efficacia in via definitiva, a decorrere dal momento in cui è comunicato il rigetto. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando in tale caso il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza (comma 6).

CAPO III – MISURE URGENTI PER LA POPOLAZIONE E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Articolo 11
(Modalità di intervento sul patrimonio edilizio privato)

L'**articolo 11** contiene disposizioni di carattere amministrativo e finanziario per gli interventi relativi al patrimonio edilizio privato per il verificarsi di eventuali eventi sismici, nell'ambito del fenomeno bradisismico nella zona ricompresa nei territori dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli e di Monte di Procida**.**

Il **primo comma** prevede che, al verificarsi di eventuali eventi sismici, nell'ambito del fenomeno bradisismico nella zona di intervento ricompresa nei territori dei **Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli** e di **Monte di Procida,** il Commissario, sentiti i Comuni interessati nonché i Dipartimenti Casa Italia e della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, opera una ricognizione degli **edifici privati residenziali**, con almeno una unità immobiliare adibita ad abitazione principale, danneggiati e sgomberati in conseguenza di tali eventi.

Si prevede inoltre che in suddetta ricognizione sono determinati il quadro complessivo dei danni, il relativo fabbisogno finanziario pluriennale e l'estensione territoriale, nei limiti della zona di intervento suddetta.

Il **secondo comma** prevede che, con deliberazione del Consiglio dei ministri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità, nell'ambito del **fondo per la riduzione della vulnerabilità sismica, la riparazione e la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato**, sono individuate le risorse finanziarie da destinare alla concessione di contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici privati danneggiati e sgomberati in conseguenza degli eventi sismici, composti da almeno una unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Si prevede che le relative risorse sono assegnate alla contabilità speciale intestata al Commissario, ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

Il **terzo comma** prevede che il Commissario, sentiti i Comuni interessati e i Dipartimenti Casa Italia e della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di avvenuta erogazione di almeno il **settanta per cento** delle risorse finalizzate alla riduzione della vulnerabilità sismica

del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale [24] di persistenza nell'ambito della zona di intervento suddetta, di edifici privati, con almeno una unità immobiliare adibita ad abitazione principale, risultati a maggiore vulnerabilità sismica o danneggiati e sgomberati in conseguenza degli eventi sismici[25], può trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata per la protezione civile, la ricognizione dei medesimi edifici. La ricognizione può riguardare anche altri edifici che dovessero risultare a maggiore vulnerabilità sismica all'esito di eventuali ed ulteriori verifiche di vulnerabilità sismica svolte nella zona suddetta.

La ricognizione è accompagnata dalla quantificazione del fabbisogno finanziario integrativo occorrente per l'esecuzione dei relativi interventi di riduzione della vulnerabilità sismica e di riparazione e riqualificazione sismica.

Si prevede inoltre che, con deliberazione del Consiglio dei ministri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità nell'ambito del fondo per interventi di riduzione della vulnerabilità sismica, riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato (di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)), tenuto conto della ricognizione commissariale di cui al primo periodo, sono individuate le risorse finanziarie da destinare, per ciascuna annualità, alla concessione di contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica nonché per la riparazione e la riqualificazione sismica.

Le relative risorse sono assegnate alla contabilità speciale intestata al Commissario, ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

Il **quarto comma** prevede che le risorse del **fondo per interventi di riduzione della vulnerabilità sismica, riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato** di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), non assegnate al termine di ciascun esercizio vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restarvi acquisite.

[24] Si fa riferimento alle risorse previste rispettivamente dagli articoli 9-novies, comma 9, del decreto-legge n. 76, del 2024, riguarda le misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili legati alla crisi bradisismica nell'area dei Campi Flegrei, dall'art.1, comma 694, della legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025; dall'art. 12, comma 6, del decreto-legge n. 65 del 2025, convertito con modificazioni dalla Legge 4 luglio 2025, n. 101, relativo alle misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili nella zona dei Campi Flegrei, disciplina le modalità di approvazione dei progetti e di concessione dei contributi, l'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65 (convertito con modificazioni dalla Legge 4 luglio 2025, n. 101) riguarda le disposizioni finanziarie e operative per la riqualificazione sismica e la riparazione degli edifici residenziali inagibili nella zona dei Campi Flegrei, art. 13, comma 5, del decreto-legge n. 144 del 2026 (Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026).

[25] Si allude agli eventi simici del 20 maggio 2024, del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché' del 21 maggio 2026, del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

Articolo 12
(Procedimento di concessione dei contributi per interventi sul patrimonio edilizio privato)

L'**articolo 12** contiene la disciplina del procedimento di concessione dei contributi per gli interventi sul patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici prevedendo che la regolamentazione dettagliata del procedimento sia affidata alle ordinanze del Commissario straordinario, in raccordo con i decreti ministeriali del 13 dicembre 2024 e del 12 novembre 2025 ed individuando la documentazione da allegare e la tempistica di svolgimento del procedimento.

Il **comma 1** prevede che, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 5, comma 3, e nel rispetto di quanto previsto dai commi da 2 a 8 del presente articolo, in relazione agli eventuali eventi sismici per cui sia intervenuto lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 11, comma 2 (al cui commento si fa rinvio), il Commissario, con una o più ordinanze, provvede a regolare i contenuti del procedimento di concessione dei contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici privati con almeno una unità immobiliare adibita ad abitazione principale danneggiati e sgomberati in conseguenza dei predetti eventi sismici.

Si prevede inoltre che, a tali fini, il Commissario può anche definire una disciplina procedurale differenziata a seconda che il contributo riguardi interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale di edifici che presentano danni gravi ovvero interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale di edifici che presentano danni lievi, da realizzare con procedure semplificate alternative ed entro limiti di importo prestabiliti.

Si prevede che nelle more dell'adozione delle ordinanze summenzionate e per quanto non previsto dalle medesime ordinanze, fatto salvo quanto disposto dai commi da 2 a 8 del presente articolo, i procedimenti di concessione dei contributi di cui al presente comma sono disciplinati dai decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, e 12 novembre 2025, intendendosi il riferimento ivi operato ai Comuni quali destinatari delle domande di contributo come relativo al Commissario.

Si prevede che il **costo convenzionale** di cui all'art. 6 del decreto 13 dicembre 2024 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare di cui al periodo precedente sia determinato sulla base dei costi parametrici e relativi incrementi stabiliti nell'allegato 5 (Tabelle 6 e 7) all'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022.

Il **comma 2** prevede che, in ogni caso, il contributo di cui al precedente comma sia concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio[26]al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario.

Il **comma 3** prevede che i contributi di cui al primo comma non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dei beneficiari.

Il **comma 4** prevede che la domanda di contributo di cui al comma 1 sia presentata dai soggetti legittimati alla struttura di supporto Commissariale, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Si prevede che tale ultima richiesta, entro i cinque giorni successivi alla sua presentazione, sia trasmessa dalla medesima struttura al Comune competente, fatta salva l'ipotesi in cui il Commissario, con propria ordinanza, assegni alla struttura di supporto, in tutto o in parte, l'istruttoria dei procedimenti edilizi.

Si prevede che il Comune, anche sulla base dell'istruttoria svolta dalla struttura di supporto, nelle ipotesi in cui tale istruttoria sia assegnata alla competenza della medesima struttura, rilasci il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o verifichi i titoli edilizi di cui agli articoli 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività) e 23 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire).

Il **comma 5** prevede che alla domanda di cui al comma 4, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni, sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio ove previsto dalla normativa vigente per la tipologia di interventi, i documenti individuati dal Commissario con propria ordinanza.

Si prevede che in ogni caso, sono obbligatoriamente allegati **a pena di inammissibilità della domanda,** la copia del provvedimento di sgombero nonché una dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato,

[26] Come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ff), dell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario del Governo di cui al primo comma.

che attesti il nesso di causalità tra l'evento sismico e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero. La dichiarazione deve recare altresì la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica, nonché la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta altresì la finalità e l'idoneità degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero.

Il **comma 6** prevede che nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto è subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018. In tali casi, la domanda di contributo per interventi relativi alle parti comuni dell'edificio è presentata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, dall'amministratore condominiale in caso di condominio costituito oppure da un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o dall'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito.

La documentazione attestante lo stato legittimo dell'immobile ha ad oggetto l'edificio e non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso, ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Il **comma 7** prevede che la struttura di supporto Commissariale istruisca le domande e il Commissario adotti il provvedimento espresso entro **sessanta giorni** dalla presentazione della domanda di contributo. Il Commissario effettua controlli, anche a campione e in misura non inferiore al quindici per cento delle domande accolte, sulla veridicità delle asseverazioni e delle dichiarazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Il **comma 8** prevede che i contributi di cui al primo comma siano riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica o comunque riconosciuti da un'amministrazione pubblica, anche come **credito d'imposta,** in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni. Tali contributi sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso o siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda ovvero a condizione che ricorrano i casi di cui all'articolo 13 (al cui commento si fa rinvio).

Il **comma 9** prevede che ai contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici a maggiore vulnerabilità sismica nonché per il ripristino

e la riqualificazione sismica degli edifici danneggiati dagli eventi sismici [27] continua ad applicarsi, rispettivamente, la disciplina di cui agli articoli 1, commi da 694 a 702, della legge 30 dicembre 2024, n. 207[28], il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 novembre 2025 nonché la disciplina di cui agli articoli 9-novies del decreto-legge n. 76 del 2024, 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, 13 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 e al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, intendendosi il riferimento ivi operato ai Comuni quali destinatari delle domande di contributo come relativo al Commissario.

Il **comma 10** prevede che le domande di contributo di cui al comma precedente, già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto ma a tale data non ancora decise, vengano trasmesse dal Comune procedente alla struttura di supporto al Commissario, secondo le modalità e i tempi stabiliti con l'ordinanza di cui al comma 1 dell'articolo 2 (al cui commento si rinvia); nelle more, il Comune continua a procedere alla relativa istruttoria.

Si prevede che il Commissario adotti il provvedimento conclusivo sulla domanda di contributo entro **sessanta giorni** dalla sua ricezione presso la struttura di supporto, fatto salvo il provvedimento nelle more eventualmente adottato dal Comune.

Il **comma 11** prevede che le domande di contributo di cui al comma 9, non ancora presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano presentate dai soggetti legittimati alla struttura di supporto al Commissario, secondo le modalità e i tempi stabiliti con l'ordinanza di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Tale ultima richiesta, secondo le predette modalità e tempi, è trasmessa dalla medesima struttura al Comune competente, fatta salva l'ipotesi in cui il Commissario, con propria ordinanza, assegni alla struttura di supporto Commissariale, in tutto o in parte, l'istruttoria dei procedimenti edilizi.

---

[27] Si allude agli eventi sismici verificatisi il 20 maggio 2024, il 13 marzo 2025, il 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, del 21 maggio 2026 nonché del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

[28] In sintesi il comma 694 autorizza specifiche risorse finanziarie (o stabilisce contributi) per gli interventi di prevenzione e riduzione della vulnerabilità sismica sugli edifici privati. I commi 695 - 700 definiscono i criteri di assegnazione dei contributi, le percentuali di copertura delle spese ammissibili, le modalità di presentazione delle domande da parte dei cittadini e l'istruttoria da parte dei Comuni competenti.
Il comma 701 prevede l'adozione di un apposito decreto ministeriale (di concerto tra Protezione Civile e Ministero dell'Economia e delle Finanze) per regolare i criteri di riparto delle risorse agli enti locali (ad esempio il DM 12 novembre 2025 del Dipartimento della Protezione Civile). Il comma 702 quantifica gli oneri complessivi per l'attuazione di tali misure e individua la relativa copertura finanziaria a valere sui fondi del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si prevede inoltre che il Comune, anche sulla base dell'istruttoria svolta dalla struttura di supporto al Commissario, nelle ipotesi in cui tale istruttoria sia assegnata alla competenza della medesima struttura, rilasci il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico. La struttura di supporto al Commissario istruisce le domande di contributo presentate e il Commissario, acquisito dal Comune il titolo edilizio ove necessario in relazione alla tipologia di intervento progettato, adotta il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla presentazione delle medesime domande.

Il **comma 12** prevede che in relazione alle domande di contributo di cui al comma 9, il Commissario, con una o più ordinanze, ferma restando la disciplina primaria di cui al medesimo comma 9, può modificare la disciplina attuativa definita dai decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024 e 12 novembre 2025, citati. Le ordinanze di cui al presente comma si applicano alle domande di contributo presentate successivamente alla loro adozione.

Articolo 13
(Misure urgenti di semplificazione procedimentale)

L'**articolo 13** introduce misure di semplificazione edilizia e procedurale per la regolarizzazione degli immobili che accedono ai contributi antisismici e di ripristino. La norma si applica esclusivamente agli interventi edilizi realizzati prima del 1° agosto 2026.

Il **comma 1** prevede che, al fine di favorire l'immediato rafforzamento locale o il miglioramento sismico del patrimonio edilizio privato, agli interventi edilizi realizzati prima del **1° agosto 2026** sugli immobili oggetto dei contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica[29] si applichi la disciplina di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, [30]in quanto compatibile. Si prevede che si estenda il riferimento ivi contenuto al progetto di riparazione o ricostruzione anche per le domande di contributo per la riduzione della vulnerabilità sismica, al progetto di rafforzamento locale o miglioramento sismico.

Il **comma 2** prevede che i procedimenti relativi alle richieste di permesso di costruire in sanatoria presentate ai sensi del comma precedente, anche contestualmente alla domanda di contributo, siano conclusi dal Comune competente, con provvedimento espresso entro il termine di **sessanta giorni**. Si prevede che il medesimo termine di sessanta giorni si applichi alle segnalazioni certificate di inizio attività in sanatoria presentate ai sensi del primo comma anche contestualmente alla domanda di contributo.

Il **comma 3** prevede che entro **quindici giorni** dalla presentazione della richiesta di permesso di costruire in sanatoria o della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria di cui al comma precedente, il Comune possa richiedere, per una sola volta, le integrazioni documentali strettamente necessarie alla definizione del procedimento o alle verifiche di competenza, indicandone puntualmente il contenuto. Si prevede che in tale caso, i termini di cui al comma precedente siano sospesi fino alla ricezione della documentazione richiesta e, comunque, per un periodo non superiore a **trenta giorni**.

[29] Cui si riferiscono gli articoli 9-novies del decreto-legge n. 76 del 2024, 1, commi da 694 a 702, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, 13 e 13-bis del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 e ai decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024 e 12 novembre 2025,

[30] L'articolo in questione disciplina le lievi difformità edilizie e le pratiche pendenti per accelerare la ricostruzione o la riparazione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici.

Il **comma 4** prevede che per gli immobili di cui al comma 1 interessati da istanze di condono edilizio[31], non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Comuni competenti provvedano, con priorità, alla relativa definizione entro **novanta giorni** dalla comunicazione della presentazione della domanda di contributo. Nel caso di domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine decorre dalla medesima data di entrata in vigore.

Il **comma 5** prevede che i Comuni competenti provvedano, anche mediante l'indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti di cui ai commi 2 e 4 entro i termini ivi previsti. Restano ferme le disposizioni speciali previste dall'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2018 e le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il **comma 6** prevede che la pendenza dei procedimenti di cui ai commi 2 e 4 non precluda la presentazione della domanda di contributo né la prosecuzione della relativa istruttoria. Pertanto si prevede che il procedimento di concessione del contributo prosegua per gli aspetti che non presuppongono la definizione della regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile. Si prevede che la concessione del contributo sia subordinata alla positiva conclusione del procedimento di sanatoria o di condono. E' fatto salvo il potere del Commissario di disporre, con propria ordinanza, l'assegnazione alla struttura di supporto Commissariale, in tutto o in parte, l'istruttoria dei procedimenti edilizi di cui al presente articolo.

Il **comma 7** prevede che le sanzioni, le oblazioni e gli altri oneri direttamente connessi al procedimento di sanatoria o di condono restano a carico dell'interessato e non siano ammessi a contributo.

Il **comma 8** prevede che resti ferma, ove di maggiore favore, la disciplina recata dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 noto come **Decreto Salva Casa**. Si prevede infine che ai fini del rispetto della normativa per le costruzioni in zona sismica rimane, altresì, ferma la necessità che l'intervento risulti conforme alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche vigenti sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento del rilascio del titolo in sanatoria.

[31] Le istanze devono essere presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 o del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Articolo 14
(Misure urgenti per la delocalizzazione volontaria)

L'**articolo 14** disciplina le misure urgenti per la delocalizzazione volontaria degli immobili danneggiati o a rischio consentendo di utilizzare i contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica (previsti dall'art. 12, commi 1 e 9, del medesimo decreto) per la delocalizzazione volontaria degli immobili, entro il limite delle risorse disponibili.

Il **comma 1** prevede che, al fine di ridurre il carico urbanistico nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, esposta a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, i contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica di cui all'articolo 12, commi 1 e 9 (al cui commento si rinvia), possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 5, comma 3:

a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nel comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi, in ogni caso al di fuori della zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, e comunque in area non esposta al rischio bradisismico, nonché alle spese finalizzate alla costruzione di un immobile nelle predette aree;

b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale nel comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi, in ogni caso al di fuori della zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5 e comunque in area non esposta al rischio bradisismico.

Il **comma 2** prevede che nel caso di edifici con più unità immobiliari, il riconoscimento del contributo di delocalizzazione è subordinato alla presentazione di una istanza congiunta di tutti gli aventi diritto, relativa all'intero edificio da delocalizzare, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018.

Il **comma 3** prevede che le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione, sono acquisite gratuitamente, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 5, comma 3.

Il **comma 4** prevede che i contributi di cui al comma 1 sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica di cui all'articolo 12, commi 1 e 9 e non possono essere concessi per un importo superiore rispetto a quello che sarebbe stato concesso per tali interventi, al

netto dei costi di demolizione, determinato sulla base dei criteri definiti dal Commissario con ordinanza di cui all'articolo 1, comma 6, tenendo conto dei valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.

Il **comma 5** prevede che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano prioritariamente in relazione ad un’area territoriale, compresa nella zona di intervento di cui all’articolo 1, comma 5, da determinare con ordinanza del Commissario, sulla base di dati scientifici relativi all’esposizione sia al rischio vulcanico sismico e bradisismico, sia a quello di emissioni di gas nocivi per la salute umana.

Articolo 15
(Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato)

L'**articolo 15** introduce un contributo di pronto ripristino fino a 30.000 euro per il rapido recupero delle abitazioni principali sgomberate con danni leggeri. La norma inserisce modifiche nel D.L. 144/2026, ampliando i termini ed il novero dei Comuni beneficiari delle misure emergenziali.

Il **comma 1** prevede una serie di modifiche al decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174.

In relazione alla **lettera a),** si modifica il termine, entro cui deve essere eseguita o chiesta la verifica di agibilità degli immobili sgomberati, ai fini della concessione del contributo per l'autonoma sistemazione.

In relazione alla lettera **b), numero 1),** ai fini dell'erogazione dei contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, la disposizione differisce al **30 settembre** la data entro cui devono essere stati adottati i provvedimenti di sgombero per inagibilità, che costituiscono il presupposto per l'erogazione del contributo. Si differisce al 30 settembre anche la data entro cui deve essere stata richiesta la verifica di agibilità.

Secondo quando precisato dalla relazione illustrativa la disposizione è giustificata dal ridotto arco temporale intercorrente tra la verificazione degli eventi sismici e la richiesta della verifica di agibilità o l'adozione del provvedimento di sgombero; ciò, tenuto conto anche del più ampio arco temporale previsto in relazione ai precedenti eventi sismici dall'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 e dall'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101.

In relazione alla **lettera b), numero 2**, la disposizione chiarisce che il rinvio al decreto ministeriale del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, rileva soltanto per definire i criteri e le modalità attuative, "Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo", come precisato dallo stesso articolo 13, comma 4. [32]

[32] L'articolo 13, comma 1, individua quale destinatari tutti i "nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026"; ciò "nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei".

In relazione alla **lettera c),** vengono introdotti, dopo **l'articolo 13** del citato decreto-legge n. 144 del 2026, l'articolo **13-bis**, rubricato "**Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato**" e l'articolo **13-ter**, rubricato "**Interventi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica**".

Le disposizioni di cui **all'articolo 13-bis** recano una disciplina speciale finalizzata a favorire il tempestivo ripristino delle condizioni di agibilità degli immobili adibiti ad abitazione principale che abbiano subito danni leggeri a seguito degli eventi sismici verificatisi, nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, in data del 20 maggio 2024, 13 marzo 2025, 15 marzo 2025, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché in data 21 maggio 2026, 31 luglio 2026 e 1° agosto 2026.

Come precisato dalla relazione illustrativa l'intervento è volto a consentire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato e il rapido rientro dei nuclei familiari nelle proprie abitazioni, ponendosi quale misura rapida e semplificata fruibile in alternativa al contributo ordinario previsto per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione dei danni dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 9-novies, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 e dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto, all'articolo 9-novies, comma 9, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 e all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101.

In relazione **al comma 1 dell'articolo 13-bis**, si autorizza il Commissario straordinario per gli interventi nell'area dei Campi Flegrei ad assegnare al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare, un contributo per la realizzazione degli interventi necessari a ripristinare in tempi rapidi l'agibilità degli immobili, nel limite economico massimo di **euro 30.000 per ciascuna unità immobiliare**. La misura è destinata ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata oggetto di ordinanza di sgombero. La concessione del contributo, come sopra precisato, opera in alternativa al contributo previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2026, dall'articolo 9-novies, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024 e dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 65 del 2025.

La disposizione stabilisce, altresì, un termine per la conclusione dei lavori, fissato in **120 giorni** dalla data di presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se prescritta, ovvero dalla data di effettivo avvio dei lavori, da comunicarsi contestualmente al citato Commissario

straordinario. Tale termine può essere prorogato una sola volta dal citato Commissario, su istanza del soggetto legittimato e per cause allo stesso non imputabili, per un periodo non superiore a 60 giorni.

In relazione al **comma 2 dell'articolo 13-bis**, si estende la misura contributiva, sempre nel limite massimo di **30.000 euro**, anche al ripristino dei danni arrecati alle parti comuni degli edifici, a condizione che all'interno del fabbricato sia compresa almeno un'unità immobiliare sgomberata adibita ad abitazione principale, abituale e continuativa. Per tali interventi, la domanda deve essere presentata – previa delibera dell'assemblea o organo equivalente – dall'amministratore del condominio costituito, da un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o dall'amministratore del consorzio appositamente costituito.

In relazione al **comma 3 dell'articolo articolo 13-bis**, si disciplinano le modalità e i termini di presentazione dell'istanza alla struttura di supporto al Commissario straordinario, stabilendo, a pena di inammissibilità, il termine del **31.12.2026**.

Il comma individua la seguente documentazione, da allegare all'istanza a pena di inammissibilità, unitamente alle dichiarazioni sostitutive di cui al d.P.R. n. 445/2000 sul mancato percepimento di ulteriori contributi o indennizzi per i medesimi danni:

a) la copia del provvedimento di sgombero;

b) l'attestazione di avvenuto deposito della CILA, ove prescritta;

c) una dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato. Tale asseverazione deve attestare il nesso di causalità tra gli eventi sismici richiamati e i danni riscontrati, recare la descrizione dei danni, dei lavori da eseguire e del quadro economico, indicare gli estremi dell'ultimo titolo edilizio, anche in sanatoria, certificare l'assenza di difformità per la dimostrazione dello stato legittimo dell'immobile, e attestare la finalità e l'idoneità dei lavori ai fini della futura revoca del provvedimento di sgombero ovvero, nei casi previsti dall'articolo 13 del medesimo decreto-legge, deve indicare gli estremi della richiesta di permesso di costruire in sanatoria o della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria o dell'istanza di condono edilizio ancora pendente, con applicazione in tali ipotesi della disciplina definita dal medesimo articolo 13.

In relazione **al comma 4 dell'articolo 13-bis**, si ammettono al contributo anche le spese per gli interventi avviati ed eseguiti successivamente agli eventi sismici per cui è chiesto il contributo, ma prima della presentazione della relativa domanda. Per accedere al finanziamento in tali ipotesi, il richiedente deve allegare alla richiesta, a pena di inammissibilità, la dettagliata rendicontazione dei costi già sostenuti.

In relazione **al comma 5 dell'articolo 13-bis**, si fissa in 30 giorni dalla ricezione dell'istanza il termine entro cui il Commissario deve concludere l'istruttoria, provvedendo sulla domanda. Nelle ipotesi di cui all'articolo 13

del decreto-legge che ha introdotto la presente disposizione, il termine è fissato in trenta giorni dalla conclusione del procedimento di sanatoria, previa acquisizione del medesimo titolo in sanatoria. Il Commissario straordinario è tenuto a verificare la completezza e la regolarità della documentazione, la vigenza del provvedimento di sgombero, la presenza di una scheda AeDES dalla quale risulti che l'unità strutturale, cui appartiene l'unità immobiliare oggetto di domanda, ha riportato un esito B e la corrispondenza del titolo edilizio dichiarato. Inoltre, si esclude la possibilità per il citato Commissario di richiedere documenti aggiuntivi oltre a quelli previsti dai commi 3 e 4, al fine di garantire la rapida conclusione del procedimento.

In relazione al **comma 6 dell'articolo 13-bis**, si stabilisce che i contributi sono riconosciuti al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, o comunque riconosciuti da un'amministrazione pubblica, anche sotto forma di credito d'imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno, nonché degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni fermo restando che la somma del contributo di cui al presente articolo e degli altri benefici richiesti ed indicati ai sensi del comma 3 per la copertura dei medesimi danni non può eccedere l'importo complessivo della valutazione economica dei danni indicati nella dichiarazione di cui al comma 3, lettera c). La concessione del contributo è condizionata al fatto che gli immobili danneggiati siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso, siano dotati di titolo in sanatoria conseguito entro la data di presentazione della relativa domanda ovvero a condizione che ricorrano i casi di cui all'articolo 13 del presente decreto-legge. Quanto alle modalità di erogazione, si opera un rinvio a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 13 dicembre 2024.

In relazione **al comma 7 dell'articolo 13-bis**, si dispone che la decadenza dal contributo opera esclusivamente nei casi di:

- mancato avvio dei lavori entro trenta giorni dalla concessione del contributo;
- mancata ultimazione degli interventi nel termine di cui al comma 1, fatta salva la proroga ivi prevista;
- realizzazione di opere in difformità dalla comunicazione di inizio lavori asseverata;
- asseverazioni e dichiarazioni non veritiere di cui al comma 3.

In tali casi, il contributo è revocato e le relative risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario. Si prevede, altresì, lo svolgimento, da parte del Commissario straordinario, di controlli, anche a campione e in misura non inferiore al quindici per cento delle domande accolte, sulla veridicità delle asseverazioni

e delle dichiarazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In relazione **al comma 8 dell'articolo 13-bis**, si stabilisce che il comune provvede sulla revoca del provvedimento di sgombero entro quindici giorni dalla comunicazione di fine lavori, la quale deve essere corredata dell'asseverazione del direttore dei lavori attestante l'eliminazione delle cause dell'inagibilità.

In relazione **al comma 9 dell'articolo 13-bis**, si chiarisce che il contributo non spetta quando il ripristino delle condizioni di agibilità richiede interventi sulle strutture portanti eccedenti gli interventi di riparazione e gli interventi locali di cui all'articolo 9-novies, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76. Si prevede, inoltre, che il contributo può concorrere con il contributo di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 [33]in relazione al medesimo immobile, con la precisazione che il contributo già concesso è detratto dal contributo successivamente concesso per il medesimo immobile, limitatamente alle lavorazioni già finanziate.

In relazione **al comma 10 dell'articolo 13-bis**, si dispone espressamente che il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dei beneficiari.

In relazione **al comma 11 dell'articolo 13-bis**, si attribuisce la facoltà di definire ulteriori criteri e modalità attuative per la presentazione delle domande di concessione dei contributi di cui al comma 1 mediante provvedimento del Commissario straordinario, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo.

Come precisato dalla relazione illustrativa le disposizioni di cui all'articolo 13-ter rispondono all'esigenza di assicurare una risposta coordinata alla situazione di inagibilità che ha colpito il complesso di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà dell'ACER, situato nel Comune di Pozzuoli in Via Coste d'Agnano - Solfatara, per il quale è stato già emanato apposito provvedimento di sgombero.

In relazione al **comma 1 dell'articolo 13-ter**, la disposizione prevede l'avvio della procedura di delocalizzazione degli immobili inagibili del complesso di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà dell'ACER, situato nel Comune di Pozzuoli in Via Coste d'Agnano - Solfatara, autorizzando la spesa di **10 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 10,078 milioni di euro per l'anno 2029**.

In relazione **al comma 2 dell'articolo 13-ter**, al fine di assicurare tempestività ed efficacia operativa, si attribuisce la competenza per

[33] Tale articolo contenuto nella Legge di Bilancio 2025 autorizza la spesa di **20 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni dal **2025 al 2029** (poi incrementati da successivi provvedimenti normativi) al fine di favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale.

l'attuazione dell'intervento al Commissario, titolare di poteri di ordinanza in deroga, che viene incaricato anche dell'individuazione della zona di delocalizzazione dell'immobile al di fuori dell'area interessata dal fenomeno del bradisismo nonché della demolizione dell'immobile, della bonifica del sito, della ricostruzione in altro sito al pagamento dei costi di urbanizzazione.

La relazione illustrativa precisa, inoltre, che attualmente l'articolo 9-novies del decreto-legge n. 76 del 2024 (convertito dalla legge n. 111 del 2024), l'articolo 12 del decreto-legge n. 65 del 2025 (convertito dalla legge n. 101 del 2025) e gli articoli 13 e 14 del decreto-legge n. 144 del 2026 non prevedono la concessione di contributi per il ripristino e la ricostruzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica.

In relazione al comma 3 dell'articolo 13-ter, essa reca la norma di copertura finanziaria.

In relazione **al comma 2 dell'articolo 13-ter**, al fine di assicurare tempestività ed efficacia operativa, si attribuisce la competenza per l'attuazione dell'intervento al Commissario, titolare di poteri di ordinanza in deroga, che viene incaricato anche dell'individuazione della zona di delocalizzazione dell'immobile al di fuori dell'area interessata dal fenomeno del bradisismo nonché della demolizione dell'immobile, della bonifica del sito, della ricostruzione in altro sito al pagamento dei costi di urbanizzazione.

La relazione illustrativa precisa, inoltre, che attualmente l'articolo 9-novies del decreto-legge n. 76 del 2024 (convertito dalla legge n. 111 del 2024), l'articolo 12 del decreto-legge n. 65 del 2025 (convertito dalla legge n. 101 del 2025) e gli articoli 13 e 14 del decreto-legge n. 144 del 2026 non prevedono la concessione di contributi per il ripristino e la ricostruzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica.

Il **comma 3 dell'articolo 13-ter,** reca la copertura finanziaria prevedendo che agli oneri derivanti dall'articolo, pari a **10 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 10,078 milioni di euro per l'anno 2029** si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232[34], relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[34] Si fa riferimento alla Legge di bilancio 2017 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale del Paese.

Articolo 16
(Contribuzione statale per interventi di riduzione della vulnerabilità sismica)

L'**articolo 16** eleva, per i richiedenti con reddito imponibile, al netto del reddito da abitazione principale, inferiore a 28.000 euro, il limite massimo del contributo statale per la riqualificazione sismica delle abitazioni situate nella zona di intervento dei Campi Flegrei al 100%. Tale limite si applica anche alle domande già presentate o decise.

Il **comma 1** modifica l'articolo 1, comma 695, della legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024), al fine di **elevare il limite massimo** del **contributo statale** per la **riqualificazione sismica** per i soli **richiedenti** con un **reddito imponibile**, al netto del reddito dell'abitazione principale, **inferiore a 28.000 euro**.

Il comma, infine, **estende** l'**applicazione** del nuovo limite anche alle **domande di contributo già presentate o decise** alla data di entrata in vigore della disposizione e dispone che il Commissario provvede a ricalcolare la quota di contributo spettante ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.M. protezione civile e le politiche del mare del 12 novembre 2025.

I commi da 694 a 703 della legge di bilancio 2025 provvedono al finanziamento degli interventi conseguenti all'analisi di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei, per un importo di 20 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2029. Le risorse sono destinate al riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata a maggiore vulnerabilità sismica sulla base degli esiti delle analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata. Il contributo, che originariamente prevedeva il limite massimo del 50% del costo ritenuto ammissibile, è stato poi elevato al limite massimo del 70% ad opera dell'articolo 14, comma 3, del D.L. 144/2026. Il comma 701 demanda a un decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare la definizione di ulteriori criteri, modalità e termini. Il comma ha trovato attuazione con il succitato D.M. del 12 novembre 2025.

Articolo 17
(Modifiche alla legge 18 marzo 2025, n. 40)

L'**articolo 17**, che integra la Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, consente ai Commissari straordinari, nei limiti delle risorse del fondo per le spese di funzionamento eventualmente assegnate allo specifico stato di ricostruzione di provvedere anche a ulteriori spese di parte corrente, incluse le misure temporanee a sostegno della popolazione e delle imprese.

L'**articolo 17**, costituito da un unico comma, integra l'articolo 6, comma 1, della **Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità** (legge n. 40/2025). La novella consente ai Commissari straordinari, nei limiti delle risorse del fondo per le spese di funzionamento eventualmente assegnate allo specifico stato di ricostruzione, di **provvedere anche a ulteriori spese di parte corrente**, incluse le misure temporanee a sostegno della popolazione e delle imprese.

L'articolo 6, comma 1 citato prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di due fondi, il **Fondo per la ricostruzione** e il **Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione**.

Le risorse del Fondo per la ricostruzione sono volte al finanziamento degli interventi per i territori colpiti dagli eventi calamitosi per i quali viene dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la modifica è frutto dell'esperienza del primo anno di attuazione della legge. La relazione chiarisce che "nell'ambito delle spese di parte corrente, i Commissari straordinari annoverano anche quelle spese di carattere temporaneo, pure dirette alle popolazioni colpite, che non hanno le caratteristiche di investimento: si tratta di spese che assumono natura temporanea e sono necessarie per dare sostegno alle popolazioni e alle imprese sia per iniziativa del commissario che in forza di previsioni di legge o di provvedimenti ministeriali. Rientrano tra queste il contributo per il disagio abitativo, l'eventuale rimborso di imposte e tasse in favore dei comuni per l'inagibilità degli immobili (TARI, IMU, ecc.)".

- ***La legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità***

Nel mese di marzo 2025, è stata approvata la **legge 40/2025** (**Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità**), che prevede, in particolare, fatte salve le competenze del Servizio nazionale della protezione civile, il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica, per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di

emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. La legge risulta composta di 28 articoli, così suddivisi: Capo I (artt. 1-7), recante i principi organizzativi per la ricostruzione post-calamità; Capo II (artt. 8-17) sulle misure per la ricostruzione; Capo III sulle misure per la tutela ambientale (artt. 18-19); Capo IV (artt. 20-26) sulle disposizioni in materia di controllo, trasparenza, tutela dei lavoratori, assicurazioni private e sistema produttivo e Capo V (artt. 27-28) recante le disposizioni transitorie e finali.

In tale ambito nella legge di bilancio 2025 (L. n. 207 del 2024 - art. 1, commi 644-646) si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un **Fondo** destinato al finanziamento degli **interventi di ricostruzione** e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a **1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.300 milioni di euro** annui a **decorrere dall'anno 2028**, da ripartirsi, secondo specifiche modalità, attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La legge di bilancio 2026 (articolo 1, comma 619, L. 199/2025), modificando i citati commi 644 e 645, consente che il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa avvenga con l'**utilizzo** anche dei rifinanziamenti dei **Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento delle strutture dei Commissari straordinari**, istituiti presso il MEF, e previsti dall'articolo 6 della Legge quadro.

Inoltre, si stabilisce che le risorse del Fondo per la ricostruzione sono ripartite:

con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (come già previsto dalla legge di bilancio 2025); o

attraverso **uno o più decreti dell'autorità politica delegata in materia di ricostruzione**, ove nominata.

In entrambi i casi, i decreti sono da adottare su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa e dell'esigenza di **assicurare**, attraverso il rifinanziamento dei Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento del citato articolo 6 della legge 40/2025, **una quota annuale di risorse** per il **finanziamento degli stati di ricostruzione** di **rilievo nazionale** disciplinati dall'articolo 2 della legge 40/2025.

La legge di bilancio 2026 ha operato modifiche di dettaglio alla Legge quadro, concernenti le funzioni del commissario straordinario alla ricostruzione, i fondi per la ricostruzione, la disciplina della ricostruzione privata e pubblica, i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali (articolo 1, comma 620, L. 199/2025). Da ultimo, l'articolo 18-*bis* del D.L. n. 25/2026 ha ampliato il novero delle amministrazioni pubbliche da cui poter attingere il personale da attribuire al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per ulteriori approfondimenti sulla Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, si rinvia al relativo dossier.

CAPO IV – MISURE URGENTI PER GLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI PUBBLICI, LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

Articolo 18
(Programma di interventi pubblici per la riparazione e la riqualificazione sismica)

L'**articolo 18** affida al Commissario straordinario la predisposizione di un programma pluriennale, aggiornabile annualmente, di interventi di riparazione e di riqualificazione sismica degli edifici di proprietà pubblica, delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nell'ambito del fenomeno bradisismico, comprensivo di interventi urgenti relativi ai costoni rocciosi, ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta, con priorità per l'edilizia scolastica e universitaria, i servizi pubblici essenziali, l'edilizia residenziale pubblica e gli immobili che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità (**comma 1**).
Il programma è approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e reca per ciascun intervento il CUP e il cronoprogramma procedurale e finanziario, il cui mancato rispetto determina la revoca delle risorse (**comma 2**). Il Commissario attua gli interventi, anche tramite soggetti attuatori, ed esercita poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali (**comma 3**). Quando il costo della riparazione è pari o equivalente a quello di demolizione e ricostruzione, si procede in via preferenziale alla demolizione dell'immobile danneggiato e alla sua ricostruzione in altra area non esposta al rischio bradisismico, con acquisizione gratuita delle aree di sedime al patrimonio disponibile del comune (**comma 4**).

L'**articolo 18** apre il Capo IV del decreto-legge in esame, recante «Misure urgenti per gli interventi sugli edifici pubblici, le infrastrutture strategiche», e disciplina, unitamente all'articolo 19, l'esercizio delle funzioni attribuite al Commissario straordinario dall'articolo 1, comma 4, lettera b), in materia di patrimonio edilizio pubblico, infrastrutture e servizi pubblici.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b) (alla cui scheda di lettura si rinvia), il Commissario, nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilità speciali, provvede alla ricognizione, alla programmazione e all'attuazione degli interventi di prevenzione e di riduzione della vulnerabilità sismica degli immobili pubblici, delle infrastrutture pubbliche e dei servizi pubblici, degli interventi urgenti relativi alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi, ai centri operativi comunali

di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta, nonché degli interventi di riparazione e di riqualificazione sismica dei medesimi immobili, infrastrutture e servizi pubblici danneggiati da eventi sismici verificatisi nell'ambito del fenomeno bradisismico, «secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19».

Il **comma 1**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 – che disciplina il subentro del Commissario nella titolarità delle funzioni, dei rapporti giuridici e delle risorse finanziarie facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei di cui all'art. 9-ter del decreto-legge n. 76 del 2024 –, prevede che il Commissario, in relazione alla zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, **predisponga un programma pluriennale, aggiornabile annualmente**. Il programma è predisposto:

- **sentiti** i Comuni interessati e i Dipartimenti Casa Italia e della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- **nei limiti delle risorse disponibili** del fondo per la riduzione della vulnerabilità sismica, la riparazione e la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio pubblico, delle infrastrutture e dei servizi pubblici, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), nonché **delle risorse europee e nazionali** destinate allo scopo a legislazione vigente, che devono essere trasferite alla contabilità speciale di cui all'articolo 5, comma 4.

L'articolo 5, comma 1, lettera b), istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per interventi di riduzione della vulnerabilità sismica, riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio pubblico, delle infrastrutture e dei servizi pubblici per la zona di intervento, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 2). All'assegnazione delle risorse del fondo alla contabilità speciale di cui al comma 4 si provvede con l'approvazione dei programmi di intervento ai sensi degli articoli 18 e 19 (comma 7). Ai relativi oneri si provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, per gli anni dal 2027 al 2029 mediante riduzione del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025 e, per gli anni dal 2030 al 2036, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024.

Il programma ha ad oggetto:

- interventi di riparazione e di riqualificazione sismica degli edifici di proprietà pubblica e delle infrastrutture di trasporto;
- interventi urgenti relativi alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi finalizzati all'allontanamento della popolazione, ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta, della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei;
- interventi relativi agli altri servizi essenziali e prioritari.

Gli edifici e gli altri beni oggetto di intervento devono essere stati **danneggiati in conseguenza degli eventi sismici** verificatisi, nell'ambito del fenomeno bradisismico e nella zona di intervento, il 20 maggio 2024, il 13 marzo 2025 e il 15 marzo 2025; nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025; il 21 maggio 2026, il 31 luglio 2026 e il 1° agosto 2026; **nonché di eventuali ulteriori eventi sismici** che potrebbero **verificarsi successivamente** all'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Quanto agli eventi sismici richiamati, si ricorda che l'evento del 20 maggio 2024 (magnitudo 4.4) e lo sciame sismico iniziato il 13 marzo 2025 hanno dato luogo alla dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, con decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 30 maggio 2024 e del 13 marzo 2025, richiamati nelle premesse del decreto-legge. Secondo il bollettino settimanale dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV del 3 novembre 2026, lo sciame sismico del 31 luglio 2026 ha registrato eventi fino a magnitudo 4.7; dagli inizi di febbraio 2026 la velocità media di sollevamento del suolo nella zona di massima deformazione è di circa 10±3 mm al mese e il sollevamento totale registrato alla stazione GNSS del Rione Terra (Pozzuoli) è di circa 33 cm da gennaio 2025.

Il comma in esame aggiunge che nella predisposizione del programma è **data priorità all'attuazione degli interventi** concernenti:

- gli edifici pubblici destinati ad uso **scolastico o universitario**, ivi compresi gli edifici pubblici destinati all'istruzione o alla formazione militare;
- gli edifici pubblici destinati a **servizi pubblici essenziali**;
- gli edifici di edilizia residenziale pubblica;
- gli edifici che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità.

Il programma previsto dall'articolo in esame si affianca ai programmi di interventi urgenti di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2024 (sui quali si veda la scheda relativa all'articolo 19), dei quali riprende in larga parte lo schema. Questi ultimi sono predisposti d'intesa con la Regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, e privilegiano gli interventi su edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario e su quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità (si veda il dossier del Servizio Studi sul decreto-legge n. 76 del 2024).

Il **comma 2** disciplina l'approvazione e il contenuto del programma, prevedendo che esso:

- è approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
- contiene, per ciascun intervento, l'indicazione del **codice unico di progetto (CUP)**, delle risorse destinate agli stessi a legislazione vigente e un dettagliato **cronoprogramma procedurale e finanziario** recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al

Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Le relative risorse sono assegnate alla contabilità speciale intestata al Commissario, ai sensi dell'articolo 5, comma 7.

Il mancato rispetto del cronoprogramma finanziario, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, determina la **revoca delle corrispondenti risorse**, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario.

Il codice unico di progetto (CUP) è stato introdotto dall'articolo 11 della legge n. 3 del 2003 per ogni nuovo progetto di investimento pubblico. Si segnala che la relazione tecnica, nel descrivere il contenuto del programma, fa riferimento alle risorse «eventualmente già finalizzate allo scopo a legislazione vigente», anziché alle risorse «destinate agli stessi a legisilazione vigente» indicate dal testo; la medesima relazione precisa che la disposizione «opera nei limiti delle risorse disponibili» a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Il **comma 3** prevede che il Commissario provveda altresì:

- ad **attuare gli interventi** inseriti nel programma di cui al comma 1 ed approvato ai sensi del comma 2, anche per il tramite di **soggetti attuatori** dallo stesso Commissario individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (**lettera a**);
- ad **esercitare i poteri sostitutivi** nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi di legge, suscettibili di ritardare o impedire la realizzazione del programma di cui al comma 1 (**lettera b**).

Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un **termine per provvedere non superiore a quindici giorni** e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

Secondo la relazione illustrativa, la possibilità di avvalersi di soggetti attuatori «è finalizzata ad assicurare un'efficace attuazione degli interventi programmati», senza determinare nuovi o maggiori oneri; quanto ai poteri sostitutivi, la relazione precisa che, decorso inutilmente il termine assegnato, il Commissario adotta gli atti e i provvedimenti necessari «al superamento dell'inerzia e alla prosecuzione degli interventi».

Un'analoga disciplina dei poteri sostitutivi, con il medesimo termine di quindici giorni, è prevista dall'articolo 9-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 2024.

Il **comma 4** disciplina l'ipotesi in cui il **costo per l'esecuzione degli interventi di riparazione e di riqualificazione sismica** di cui al comma 1 sia di importo **pari o equivalente al costo di demolizione e ricostruzione** dell'immobile. In tal caso, ove possibile, **si provvede in via preferenziale alla demolizione** dell'immobile danneggiato e alla sua **ricostruzione in altra area**, individuata dal Commissario **al di fuori della zona di intervento**

di cui all'articolo 1, comma 5, e comunque in **area non esposta al rischio bradisismico**. La disposizione prevede inoltre che:

- le aree di sedime degli immobili demoliti sono gratuitamente acquisite al patrimonio disponibile del comune;
- gli **oneri relativi alla demolizione** degli immobili **rimangono a carico del Commissario** nel limite delle risorse previste dal fondo per la riduzione della vulnerabilità sismica, la riparazione e la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio pubblico, delle infrastrutture e dei servizi pubblici, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) (alla cui scheda di lettura si rinvia).

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione è finalizzata a «favorire soluzioni di ricostruzione che, nei casi in cui risultino economicamente equivalenti agli interventi di riparazione e riqualificazione sismica, consentano di ridurre l'esposizione al rischio bradisismico».

Meccanismi di delocalizzazione con acquisizione gratuita delle aree di sedime al patrimonio disponibile del comune sono stati previsti, per gli immobili privati, nell'ambito della ricostruzione successiva agli eventi alluvionali del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche (articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, come integrato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2024), ove l'acquisizione è disposta con ordinanza del Commissario straordinario.

Si osserva che la norma in esame, riferita a immobili di proprietà pubblica, non distingue in ragione dell'ente proprietario: andrebbe chiarito se l'acquisizione gratuita delle aree di sedime al patrimonio disponibile del comune operi anche per gli immobili appartenenti allo Stato (ivi compresi quelli destinati all'istruzione o alla formazione militare), alla Regione o ad altri enti pubblici (quali università, aziende sanitarie o enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica), nonché quale sia il regime di proprietà dell'immobile ricostruito e a quale soggetto siano imputati gli oneri di acquisizione della nuova area e di ricostruzione, posto che la norma pone espressamente a carico del Commissario i soli oneri di demolizione.

Articolo 19
(Programma di interventi pubblici per la prevenzione sismica)

L'**articolo 19** consente che i programmi di interventi urgenti per la riqualificazione sismica degli edifici pubblici e per la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari, previsti dall'articolo 9-ter del decreto-legge n. 76 del 2024, siano predisposti dal Commissario straordinario e approvati secondo la procedura del medesimo articolo 9-ter anche a valere sul fondo per la riduzione della vulnerabilità sismica, la riparazione e la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio pubblico, delle infrastrutture e dei servizi pubblici, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), ferma restando la dotazione finanziaria già prevista; il mancato rispetto del cronoprogramma finanziario determina la revoca delle risorse (**comma 1**). I programmi confluiscono annualmente in un unico programma di prevenzione strutturale, pubblicato sul sito istituzionale del Commissario ai fini della ricognizione degli interventi già inseriti nei programmi approvati (**comma 2**).

L'**articolo 19**, che chiude il Capo IV del decreto in esame, interviene sui programmi di interventi urgenti già previsti dall'articolo 9-ter del decreto-legge n. 76 del 2024, consentendone il finanziamento anche a valere sul fondo istituito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), e prevedendone la confluenza annuale in un unico programma di prevenzione strutturale.

L'articolo 9-ter del D.L. 76/2024 ha istituito il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e operante, previa intesa con la Regione Campania, con i poteri e secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021. Ai sensi del comma 2, lettera a), il Commissario predispone, d'intesa con la Regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, due programmi di interventi urgenti: il primo (numero 1) per la riqualificazione sismica degli edifici pubblici, redatto tenendo conto dei criteri e delle priorità del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 26 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023, e con priorità per gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario e per quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; il secondo (numero 2) per garantire la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari, tenendo conto anche degli esiti dell'attività di verifica delle criticità svolta dalla Regione Campania, con particolare riguardo a quelle individuate con classe d'urgenza

«molto elevata» o «elevata». Ai sensi dell'articolo 9-quater, gli interventi inseriti nei programmi sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti; alle relative procedure si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 ed è ammessa la deroga ad alcune disposizioni, tra cui talune norme del codice dei contratti pubblici.

Tra gli interventi riferibili alla funzionalità delle infrastrutture di trasporto nell'area si segnala, a titolo esemplificativo, il protocollo d'intesa sottoscritto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal Commissario straordinario ex articolo 9-ter, dalla competente Direzione generale del Ministero, dal Comune di Pozzuoli e dalla società concessionaria della Tangenziale di Napoli per la realizzazione di nuovi accessi alla A56, riconosciuta come via di fuga principale nella pianificazione di emergenza dell'area (comunicato del MIT).

Il **comma 1** prevede anzitutto che resti **ferma la dotazione finanziaria** di cui all'art. 9-ter, commi 10 e 17, del decreto-legge n. 76 del 2024, le cui risorse sono assegnate alla contabilità speciale intestata al Commissario ai sensi dell'articolo 5, comma 4, per continuare ad essere destinate alle medesime finalità previste dalle rispettive disposizioni autorizzative. La disposizione prevede quindi che i programmi di intervento di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numeri 1 e 2, del medesimo decreto-legge possano essere:

- predisposti dal Commissario e approvati ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, del D.L. n. 76 del 2024;
- altresì **a valere e nei limiti delle risorse disponibili del fondo per la riduzione della vulnerabilità sismica**, la riparazione e la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio pubblico, delle infrastrutture e dei servizi pubblici, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Le relative risorse sono assegnate alla contabilità speciale intestata al Commissario ai sensi dell'articolo 5, comma 7, ossia con l'approvazione dei programmi.

Il **mancato rispetto del cronoprogramma finanziario** contenuto nei programmi di interventi di cui al comma 1 determina la **revoca delle corrispondenti risorse**, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario.

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione è «finalizzata ad ampliare le possibilità di finanziamento dei programmi di intervento, favorendo un utilizzo coordinato delle risorse disponibili per la riduzione della vulnerabilità sismica e per la riparazione e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, nel rispetto dei limiti delle dotazioni finanziarie previste dalla normativa vigente».

Si osserva che, diversamente da quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, non è specificato il contenuto necessario dei programmi (codice unico di progetto, risorse, cronoprogramma procedurale e finanziario con obiettivi iniziali, intermedi e finali), circostanza che potrebbe incidere sull'operatività

della revoca rispetto ai programmi già approvati ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 3.

Il **comma 2** stabilisce che i programmi di intervento di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numeri 1 e 2, del decreto-legge n. 76 del 2024 **confluiscono annualmente in un unico programma di prevenzione strutturale**, che il Commissario **pubblica sul proprio sito istituzionale** ai fini della **ricognizione** degli interventi già inseriti nei programmi approvati ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 3, del medesimo decreto-legge.

Si osserva che la disposizione non chiarisce la natura giuridica dell'unico programma di prevenzione strutturale, che – sulla base del tenore letterale – parrebbe assolvere a una funzione meramente ricognitiva e di pubblicità, non essendo prevista una specifica procedura di approvazione, né indicato il termine annuale entro il quale esso debba essere pubblicato. Andrebbe inoltre valutato il coordinamento con il programma di cui all'articolo 18, anch'esso aggiornabile annualmente.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20
(Edifici di culto)

L'**articolo 20** autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 per il finanziamento degli interventi di ripristino e di riduzione della vulnerabilità sismica delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti civilmente riconosciuti, purché utilizzati per le esigenze di culto, ubicati nella zona di intervento oggetto del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate nel territorio dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, come individuate dall'articolo 1, comma 5 e danneggiati in conseguenza degli eventi sismici verificatisi dal 20 maggio 2024 al 1° agosto 2026 nell'ambito del fenomeno bradisismico. L'autorità religiosa competente, per beneficiare del contributo, deve predisporre, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, un piano di interventi urgenti, ciascuno dei quali con dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario al rispetto del quale il beneficio è legato, approvato con provvedimento del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Commissario.

Nel dettaglio, l'**articolo 20** si compone di 4 commi.

Il **comma 1** autorizza la spesa di **5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028** al fine di consentire il finanziamento degli interventi per il **ripristino** e la **riduzione della vulnerabilità sismica** delle chiese e degli edifici di culto.

L'ambito di applicazione è delimitato da quattro requisiti, che devono ricorrere congiuntamente:

- gli edifici devono essere di proprietà di enti civilmente riconosciuti;
- devono essere utilizzati per le esigenze di culto;
- devono essere **ubicati nella zona di intervento** di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto;
- devono essere stati **danneggiati in conseguenza degli eventi sismici** verificatisi, nell'ambito del fenomeno bradisismico, il 20 maggio 2024, il 13 e il 15 marzo 2025, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, il 21 maggio 2026, il 31 luglio 2026 e il 1° agosto 2026.

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione assicura un concorso statale alle spese di ripristino e di riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici di culto,

entro un limite di spesa predefinito nell'ambito del quale l'autorità religiosa potrà proporre un apposito piano di interventi.

Si ricorda che gli altri strumenti di finanziamento previsti per l'area dei Campi Flegrei hanno un oggetto diverso. I programmi di interventi del Commissario di cui all'art. 9-*ter*, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, e il programma di cui all'articolo 18 del decreto in esame riguardano gli edifici di proprietà pubblica; i contributi di cui all'art. 9-*novies* del d.l. 76/2024, all'art. 1, commi da 694 a 702, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e agli articoli 11 e 12 del decreto in esame riguardano invece il patrimonio edilizio privato residenziale, secondo i requisiti previsti dalle rispettive disposizioni (si veda a tal fine il prospetto riepilogativo alla scheda relativa all'articolo 5).

Si segnala inoltre che la disciplina generale della legge 18 marzo 2025, n. 40, contempla, agli articoli 13, comma 1, lettera a), e 14, comma 1, lettera e), interventi su chiese ed edifici di culto di interesse storico-artistico di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e individua le diocesi tra i soggetti attuatori, per gli immobili sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano e per interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. La relativa disciplina opera nell'ambito della ricostruzione di rilievo nazionale, ove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 1 e 2 della legge quadro.

Quanto alla nozione di enti civilmente riconosciuti, si ricorda che, per gli enti della Chiesa cattolica, la legge 20 maggio 1985, n. 222, prevede che gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia e fine di religione o di culto, possano essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno (art. 1). Per le altre confessioni religiose il riconoscimento è disciplinato dalle leggi di approvazione delle intese stipulate ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione e, per le confessioni prive di intesa, dalla legge 24 giugno 1929, n. 1159 (art. 2).

Si ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'attribuzione di contributi pubblici per gli edifici di culto deve rispettare il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose (art. 8, primo comma, Cost.) e il diritto di professare la propria fede religiosa e di esercitarne in pubblico il culto (art. 19 Cost.): la Corte ha dichiarato illegittime, sotto questo profilo, leggi regionali che riservavano tali contributi alle sole confessioni che avessero stipulato un'intesa con lo Stato (sentenze n. 195 del 1993 e n. 346 del 2002). La disposizione in esame fa riferimento, in termini generali, agli edifici di proprietà di enti civilmente riconosciuti, senza distinzioni tra confessioni. Resta tuttavia il requisito del riconoscimento civile dell'ente proprietario, distinto dall'esistenza di un'intesa con lo Stato.

Quanto all'**ambito territoriale**, la disposizione rinvia all'articolo 1, comma 5. Essa si applica, conseguentemente, agli edifici di culto ubicati nel territorio dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli ricompreso nella zona di intervento definita dal Piano straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 5, estende la competenza del Commissario al territorio del comune di Monte di Procida solo in relazione alle funzioni di cui agli articoli 12, 13 e 13-*bis* del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174.

Si valuti l'opportunità di chiarire se il comune di Monte di Procida ricada o meno nell'ambito territoriale entro cui può essere richiesto il contributo.

Si ricorda altresì che il piano straordinario previsto dal citato articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, è stato approvato con Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 26 febbraio 2024, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'articolo 2 disponeva infatti che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri fosse il soggetto responsabile della predisposizione ed attuazione di un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate e delle conoscenze sulla relativa pericolosità locale, rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, finalizzato a supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e ad individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico. Tali attività dovevano essere svolte, anche avvalendosi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, coordinando il concorso della regione Campania, della Città metropolitana di Napoli, dei comuni interessati e dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del codice della protezione civile (enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione), di seguito indicati:

- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
- Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IGAG);
- Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IREA);
- Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica (EUCENTRE);
- Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica e strutturale (Consorzio Interuniversitario ReLUIS);
- Centro studi per l'ingegneria idrogeologica, vulcanica e sismica del centro interdipartimentale di ricerca - laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale - dell'Università Federico II di Napoli (PLINIVS-LUPT).

Il **comma 2** stabilisce che l'**autorità religiosa competente** predisponga, **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (12 novembre 2026)**,** un **piano di interventi urgenti** recante, per ciascun intervento, un dettagliato **cronoprogramma procedurale e finanziario** con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali.

Il **comma 3** demanda a un **provvedimento del Capo del Dipartimento Casa Italia** della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita la previa **intesa del Commissario**, l'approvazione del piano di interventi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 4. Il provvedimento, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, indica per ciascun intervento il cronoprogramma procedurale e finanziario. Il cronoprogramma deve recare gli obiettivi iniziali, intermedi e finali. Il **mancato rispetto del cronoprogramma** determina la **decadenza dal contributo**. In tal caso, le relative risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario. Viene infine precisato che all'**attuazione degli interventi** provvede l'autorità religiosa.

Si ricorda che l'articolo 18, comma 2, del decreto, che disciplina il programma di interventi pubblici per la riparazione e la riqualificazione sismica, esclude la revoca delle risorse in presenza di "cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore", mentre il comma in argomento collega la decadenza al solo mancato rispetto del cronoprogramma.

Si ricorda altresì che le cose immobili appartenenti a enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico rientrano tra i beni culturali ai sensi dell'art. 10, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e che l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente (art. 21, comma 4).

Il **comma 4** dispone che agli oneri, pari a **5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028**, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 (G.U. n. 226 del 27 settembre 2017), per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia.

Si ricorda che il comma 140 dell'art. 1 della l. 232/2016 ha istituito un fondo da ripartire, con una dotazione originaria di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a:

a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;

b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;

c) ricerca;

d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;

f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;

h) prevenzione del rischio sismico;

i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

l) eliminazione delle barriere architettoniche.

Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 nell'operare il riparto ha destinato alla prevenzione del rischio sismico (lett. *h*), allegato 1) per gli anni 2020-2032 3.911.914.000 euro, dei quali 2.664.250.000 euro assegnati al Ministero dell'Economia e Finanze.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 22 del decreto gli articoli da 1 a 16 e da 18 a 21, e quindi anche l'articolo 20, si applicano nel rispetto delle disposizioni del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, di cui alla legge 18 marzo 2025, n. 40, nonché delle relative disposizioni attuative.

Articolo 21
(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale)

L'**articolo 21**, con l'inserimento del nuovo articolo 15-*bis* nel decreto-legge n. 144 del 2026, riconosce, al ricorrere di determinati presupposti, la sospensione, dal 31 luglio 2026 al 30 novembre 2026, di taluni termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché in materia contrattuale, ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2026, erano residenti, oppure avevano sede legale od operativa, negli immobili interessati dagli eventi sismici dei Campi Flegrei del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2026.
Viene, altresì, disposta la proroga dei termini di versamento delle rate dei versamenti e degli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata, in scadenza nel periodo dal 31 luglio 2026 al 30 novembre 2026.
Per le società, le imprese e i professionisti con sede legale o operativa negli immobili di cui sopra è sospeso, dal 31 luglio 2026 al 31 dicembre 2027, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, senza applicazione di sanzioni e interessi. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
Dal 31 luglio 2026 al 31 dicembre 2027 è sospeso, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari, aventi ad oggetto abitazioni principale, abituali e continuative, danneggiate e sgomberate per inagibilità.
Con l'inserimento del nuovo articolo 15-*ter* nel decreto-legge n. 144 del 2026, si prevede, infine, che i contratti di locazione ad uso abitativo relativi a immobili adibiti ad abitazione principale, situati nella zona di intervento delimitata nel 2023, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2026 e il 30 ottobre 2027, sono prorogati di diritto per due anni, alle medesime condizioni contrattuali, in favore dei conduttori titolari di un reddito imponibile inferiore a 28.000 euro.

L'**articolo 21**, composto di un **unico comma**, inserisce il **nuovo articolo 15-*bis***, recante la **sospensione dei termini** in materia di adempimenti e

versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale, e il **nuovo articolo 15-*ter***, recante la **proroga dei contratti di locazione ad uso abitativo**, **nel decreto-legge n. 144 del 2026**, all'interno del Capo II dedicato alle misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei.

Si ricorda che l'articolo 11 del **decreto-legge n. 65 del 2025** ha disposto la sospensione, **dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025**, dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché in materia contrattuale, ai soggetti che, alla data del 13 marzo 2025, erano residenti, oppure avevano sede legale od operativa, negli immobili interessati dagli **eventi sismici dei Campi Flegrei del 13 e del 15 marzo 2025**.

Passando all'esame del contenuto del **nuovo articolo 15-*bis***, si evidenzia che il **comma 1** definisce la platea dei soggetti nei cui confronti opera la **sospensione** di alcuni termini degli adempimenti e dei versamenti **tributari**, **contributivi** e **contrattuali**.

Nello specifico i destinatari di tali benefici sono i **soggetti** che, **alla data del 31 luglio 2026**, avevano la **residenza** ovvero la **sede legale** o la **sede operativa**, dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in **immobili**:

- **danneggiati e sgomberati per inagibilità** in esecuzione di provvedimenti adottati entro il 30 settembre 2026 dalle competenti autorità in conseguenza degli **eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026**, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei;
- **danneggiati** per i quali, al 30 settembre 2026, sia stata chiesta la **verifica di agibilità** in conseguenza dei predetti eventi sismici, all'esito della quale, sia stato **disposto lo sgombero per inagibilità** in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

Il **comma 2** demanda **l'individuazione puntuale dei beneficiari** delle sospensioni dei termini ad un **provvedimento del Commissario straordinario** per gli interventi nell'area dei Campi Flegrei, sentiti i comuni interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Il **comma 3 sospende** per i suddetti soggetti i **termini dei versamenti tributari** in scadenza nel periodo intercorrente **tra il 31 luglio 2026 e il 30 novembre 2026**, ad eccezione di quelli concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. Nello stesso periodo sono sospesi, inoltre, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei **contributi**

previdenziali e **assistenziali** e dei **premi assicurativi obbligatori** contro gli infortuni e le malattie professionali.

Le **eccezioni** per i versamenti dovuti a titolo di dazi doganali e in materia di accise sono riconducibili al fatto che **si tratta di materie disciplinate a livello europeo**. Al riguardo si evidenzia che il Codice Doganale dell'Unione (articolo 103, paragrafi 1 e 2, del Regolamento UE n. 952/2013, si veda ora l'articolo 206 del Regolamento UE 2026/2108) disciplina le ipotesi di estensione e sospensione del termine triennale, senza prevedere una generale facoltà di proroga del termine di prescrizione per ragioni eccezionali o emergenziali. L'articolo 48 del D. Lgs. n. 141 del 2024 (Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi), recante i termini per la notifica dell'obbligazione doganale, stabilisce che i termini per la notifica avente ad oggetto i diritti doganali avente a oggetto diritti di confine sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione Europea.

Il **comma 4 estende** tale sospensione anche ai **versamenti delle ritenute alla fonte** di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973 e delle **trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF** effettuate dai medesimi soggetti in qualità di sostituti d'imposta.

Si evidenzia che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, per i versamenti delle ritenute alla fonte occorre far riferimento agli articoli 33 e 34 del D. Lgs. n. 33 del 2025 recante il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione.

Il **comma 5** riconosce la suddetta **sospensione** anche **per** i **versamenti, tributari e non tributari**, **derivanti** dalle **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti di **accertamento esecutivo** e di avviso di addebito previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010 (dal 1° gennaio 2027, in luogo dell'art. 29, il riferimento è all'art. 295 del decreto legislativo n. 141 del 2026), dalle **ingiunzioni** per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato previste dal regio decreto n. 639 del 1910 emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e dagli atti di accertamento esecutivo per le entrate degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019.

Si evidenzia che, per quanto riguarda l'articolo 29 (Concentrazione della riscossione nell'accertamento) del decreto-legge n. 78 del 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2027, occorre far riferimento all'articolo 295 del decreto legislativo n. 141 del 2026 recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

Sul punto, si rammenta che gli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010 disciplinano rispettivamente l'avviso di accertamento esecutivo ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA e l'avviso di addebito per il recupero delle somme

a qualunque titolo dovute all'INPS. Come anticipato, per quanto riguarda quanto previsto dall'articolo 29, dal 1° gennaio 2027 occorre far riferimento all'articolo 295 del decreto legislativo n. 141 del 2026.

Le ingiunzioni previste dal regio decreto n. 639 del 1910 sono peculiari titoli esecutivi consistenti nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare, entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta per la riscossione delle entrate patrimoniali. Tale strumento è pertanto adottato dagli enti locali con riferimento alla riscossione, dell'IMU, della TARI, del canone unico patrimoniale.

L'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

Infine, l'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche per le entrate degli enti locali, l'istituto dell'accertamento esecutivo, in analogia a quanto disposto per le entrate erariali dai predetti articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, i quali hanno previsto un unico atto di accertamento avente in sé tutti gli elementi per costituire titolo idoneo all'esecuzione forzata.

Il **comma 6 esclude**, nei suddetti casi di sospensione, il **rimborso** delle somme già versate.

Il **comma 7 sospende**, nei confronti dei medesimi soggetti, i **termini** dei seguenti **adempimenti**, ivi **inclusa** l'applicazione delle correlate **disposizioni sanzionatorie**:

- **adempimenti tributari** in scadenza nel periodo **dal 31 luglio 2026 al 30 novembre 2026**, eccetto quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise;
- **adempimenti** relativi ai **rapporti di lavoro** verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli immobili di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili, per il periodo **dal 31 luglio 2026 al 30 novembre 2026**.

Si segnala che l'art. 11, comma 7, del D.L. n. 65 del 2025 (Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei) al riguardo faceva salvo l'obbligo di comunicazione riguardante l'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa previsto dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510.

Il **comma 8** prevede che **i versamenti sospesi** ai sensi dei commi 3 e 4 **siano effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 10 dicembre 2026**.

Inoltre, la medesima disposizione prevede che riprendano **a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione** i termini di versamento, sospesi ai sensi del comma 3, relativi a:

- cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA, di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, non ancora affidati all'agente della riscossione;
- si segnala che, in luogo dell'articolo 29 (Concentrazione della riscossione nell'accertamento) del decreto-legge n. 78 del 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2027, occorre far riferimento all'articolo 295 del decreto legislativo n. 141 del 2026 recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
- avvisi di addebito per il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, di cui all'articolo 30 del suddetto decreto;
- ingiunzioni per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali;
- avvisi di accertamento esecutivi relativi alla riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del comma medesimo;
- altri atti emessi dagli enti impositori.

Viene, altresì, disposto che gli **adempimenti diversi dai versamenti**, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui sopra, devono essere effettuati **entro il 10 dicembre 2026**.

Il **comma 9** prevede che le fattispecie in esame siano soggette alla disciplina di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 (**Sospensione dei termini per eventi eccezionali**), la quale si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, anche **in deroga al principio** di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) **secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati**.

In merito, si evidenzia che, ai sensi del richiamato articolo 12, comma 1, le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei **soggetti interessati da eventi eccezionali**, comportano, altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la **sospensione dei termini** previsti per gli **adempimenti anche processuali**, nonché la sospensione dei termini di

prescrizione e **decadenza** in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga al già citato articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Al comma 3, il medesimo articolo prevede che **l'Agente della riscossione**, durante tale periodo di sospensione**, non procede alla notifica delle cartelle di pagamento**.

Il **comma 10 estende** l'applicazione dei precedenti commi anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di **definizione agevolata** di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge n. 197 del 2022, in scadenza nel periodo **dal 31 luglio 2026 al 30 novembre 2026**.

Nel dettaglio, si rappresenta che gli istituti di **definizione agevolata** sopra richiamati sono:

- definizione delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari);
- sanatoria delle irregolarità formali;
- ravvedimento speciale;
- definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
- definizione agevolata delle controversie pendenti;
- conciliazione agevolata delle controversie tributarie;
- rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione;
- regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale;
- annullamento automatico dei debiti fino a mille euro (c.d. stralcio).

Per ulteriori approfondimenti sugli istituti in questione, si rinvia al relativo tema pubblicato sul portale di documentazione della Camera dei deputati e all'area tematica del sito dell'Agenzia delle entrate.

Si evidenzia che il richiamato art. 11 del **decreto-legge n. 65 del 2025** (che disponeva analoghe misure di sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché in materia contrattuale con riferimento agli **eventi sismici dei Campi Flegrei del 13 e del 15 marzo 2025**) ha espressamente disposto, al comma 10, la **proroga di tre mesi** dei termini di versamento delle **rate** di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 197 del 2022 (c.d. **rottamazione-*quater***), nonché dei termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all'articolo 3-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 202 del 2024 (riammissione alla **rottamazione-*quater***), in scadenza nel medesimo periodo (dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025).
Si segnala, inoltre, che l'articolo 2 del **decreto-legge n. 25 del 2026** (il quale ha previsto una analoga sospensione dei termini dal 18 gennaio 2026 al 30

aprile 2026 per i soggetti residenti in immobili danneggiati situati nei comuni delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, interessati dagli eventi metereologici verificatesi a partire dal 18 gennaio 2026) ha altresì previsto una **proroga di tre mesi dei termini e delle scadenze** previsti dall'articolo 1, commi 83, 84, 86, 88, 92, 94, lettera *a)*, e 101 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (c.d. **rottamazione-*quinquies***).

L'articolo 21 in esame, invece, non prevede un'analoga proroga dei predetti termini e scadenze.

Il **comma 11** dispone, in favore delle **società e imprese** che, **alla data del 31 luglio 2026**, avevano la sede legale od operativa o unità locali negli immobili di cui al comma 1, la **sospensione, dal 31 luglio 2026 al 31 dicembre 2027**, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei pagamenti di:

- **rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere**, ivi comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB);

  L'art. 106 del TUB prevede che l'esercizio nei confronti del pubblico **dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma** sia riservato agli intermediari finanziari autorizzati e iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Oltre alle predette attività, gli intermediari finanziari possono: emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento oppure prestare solo servizi di pagamento, subordinatamente ad autorizzazione e iscrizione nel relativo albo; prestare servizi di investimento se autorizzati; esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge, nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.
- **canoni per contratti di locazione finanziaria** aventi ad oggetto **edifici divenuti inagibili**, anche parzialmente, in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, ovvero **beni immobili strumentali** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
- **canoni per contratti di locazione finanziaria** aventi per oggetto **beni mobili strumentali** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
-

Infine, il **comma 12 sospende dal 31 luglio 2026 al 31 dicembre 2027**, senza applicazione di sanzioni e interessi, il **pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti** di qualsiasi genere erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari, aventi ad oggetto **abitazioni principale, abituali e**

continuative, danneggiate e sgomberate per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 20 maggio 2024 e del 13 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

Con riferimento, invece, al **nuovo articolo 15-*ter*** del decreto-legge n. 144 del 2026, esso reca norme in materia di **proroga dei contratti di locazione ad uso abitativo**.

Tale articolo, recante un **unico comma**, stabilisce che, fatta salva l'esecuzione di provvedimenti giudiziali di rilascio, i contratti di locazione ad uso abitativo relativi a **immobili adibiti ad abitazione principale**, situati nella zona di intervento delimitata nel 2023, **in scadenza** nel periodo compreso tra il **1° ottobre 2026** e il **30 ottobre 2027**, **sono prorogati di diritto per due anni**, alle medesime condizioni contrattuali, in favore dei conduttori titolari di un **reddito imponibile inferiore a 28.000 euro**.

La proroga di diritto per due anni dei contratti **si applica anche se**, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **il locatore ha già comunicato la disdetta o il diniego di rinnovo**.

Sono **fatte salve le indifferibili esigenze abitative o economiche del locatore o dei suoi familiari conviventi** e resta **fermo il diritto del conduttore di recedere dal contratto**, nei termini ivi previsti, con comunicazione inviata al locatore entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Si evidenzia che non appare del tutto chiara l'effettiva portata normativa dell'espressione "**indifferibili** esigenze **abitative** o **economiche** del locatore o dei suoi familiari conviventi" recata dal nuovo articolo 15-*ter* in esame. Infatti, la disposizione fa salve le indifferibili esigenze abitative o economiche del locatore o dei suoi familiari conviventi, senza tuttavia individuare le modalità e i termini con cui il locatore può farle valere, né i presupposti e i criteri per accertarne la sussistenza.

Si evidenzia che, per quanto attiene alla disciplina delle locazioni ad uso abitativo, l'articolo 3 della legge n. 431 del 1998 disciplina i motivi di diniego del rinnovo alla prima scadenza del contratto e le relative garanzie per il conduttore. In particolare, il citato articolo 3 stabilisce che il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i determinati motivi, alcuni dei quali potrebbero assumere rilievo in questa sede:

- quando il locatore intende **destinare l'immobile ad uso abitativo**, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado (lett. *a)* dell'art. 3 della legge n. 431 del 1998);
- quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda **destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a**

perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità (lett. *b)*);

- quando il locatore **intenda vendere l'immobile a terzi** e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (lett. *g)*).

Si evidenzia, tuttavia, che sussistono delle differenze tra la disciplina prevista dall'articolo 15-*ter* e quella stabilita dall'articolo 3 della legge n. 431 del 1998. Pertanto, eventuali rinvii dovrebbero essere effettuati inserendo una clausola di compatibilità.

Si valuti l'opportunità di definire, anche mediante un rinvio a disposizioni attuative, quali siano le indifferibili esigenze abitative o economiche proprie o dei familiari conviventi, le modalità attraverso le quali il locatore possa farle valere nonché i presupposti e i criteri per l'accertamento della sussistenza di tali esigenze.

Ancora, sotto il profilo della **corretta formulazione della norma**, si evidenzia che l'articolo 21 in esame inserisce l'articolo 15-*ter* nel decreto-legge n. 144 del 2026, già convertito dalla legge n. 174 del 2026. Tuttavia, il **secondo e il terzo periodo dell'articolo 15-*ter*** fissano come riferimento temporale - per il termine per il recesso e la clausola sulla disdetta già comunicata - la **data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, che tuttavia risulterebbe così riferita alla legge di conversione del decreto-legge n. 144 del 2026, convertito in legge dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, e non alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Si valuti, pertanto, l'opportunità di sostituire il riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con il riferimento "alla data di entrata in vigore della presente disposizione", come avviene in altri articoli del decreto-legge in esame.

Articolo 22
(Attività di protezione civile e di ricostruzione)

L'**articolo 22** dispone che gli articoli da 1 a 16 e da 18 a 21 del presente decreto-legge si applicano nel rispetto delle disposizioni del Codice della protezione civile e della Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, nonché delle relative disposizioni attuative, che in ogni caso sono interamente fatte salve.

L'**articolo 22**, composto da un unico comma, reca una **clausola di salvaguardia della disciplina generale contenuta nel Codice della protezione civile** (d.lgs. n. 1/2018) **e nella Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità** (Legge n. 40/2025). La clausola si estende alle disposizioni attuative dei due atti, che in ogni caso sono interamente fatte salve. Viene così mantenuta l'applicazione della disciplina organica recata dalle due leggi e dai relativi atti attuativi, che diversamente sarebbero stati suscettibili di deroga da parte della legge speciale.

Articolo 23

(Misure urgenti per assicurare, senza soluzione di continuità, la celere ed efficace prosecuzione del processo di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di maggio 2023 e, limitatamente ai soli territori della regione Emilia-Romagna, settembre e ottobre 2024, di cui al decreto-legge n. 61 del 2023)

L'**articolo 23** proroga al 31 marzo 2027 la gestione commissariale per la ricostruzione nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali iniziati il 1° maggio 2023 e nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi alluvionali del settembre e ottobre 2024 (**comma 1**); proroga fino a tale data gli incarichi del personale della struttura di supporto (**comma 2**) e le convenzioni in essere (**comma 3**); provvede alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti (**commi 1 e 4**).

Il **comma 1**, al fine di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, **proroga** al **31 marzo 2027** il termine di **durata del Commissario straordinario alla ricostruzione** e provvede alla **copertura finanziaria** del compenso del Commissario straordinario e delle spese di funzionamento della struttura di supporto, nel limite massimo di 1.143.817 euro per l'anno 2027, e delle attività svolte a seguito della stipula di convenzioni, nel limite massimo di 2.565.343 euro per l'anno 2027. In entrambi i casi la copertura è a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario medesimo.

Il termine, che l'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge n. 61/2023 aveva originariamente fissato al 31 dicembre 2024, è stato oggetto di numerose proroghe, da ultimo ad opera dell'articolo 1, comma 604, della legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025). Si ricorda che la struttura di supporto è istituita dal comma 2 del citato articolo 20-ter, mentre il successivo comma 8 consente e regola la costituzione di convenzioni per lo svolgimento delle funzioni del Commissario (oggetto di proroga ai sensi del comma 3 del presente articolo, v. infra). Infine, la contabilità speciale è istituita a norma del successivo articolo 20-quinquies, comma 4. L'articolo 1 del decreto-legge n. 65/2025 ha inoltre esteso la gestione commissariale ai territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024.

Il Piano speciale di ricostruzione alla data del 22 settembre 2026, come chiarito dalla relazione illustrativa, comprende 6.337 interventi pubblici, affidati a 295 soggetti attuatori, per i quali sono stanziati 2.872,94 milioni di euro; gli interventi conclusi sono 4.547, per 1.028,47 milioni di euro. Quanto alla ricostruzione privata, al 24 settembre 2026 risultano istruite 6.679 domande, con contributi concessi per 365,74 milioni di euro ed erogati per 227,60 milioni di euro. La relazione precisa che le determinazioni sulle modalità di prosecuzione delle attività nel medio

periodo sono rinviate alla prossima legge di bilancio e che la proroga di 3 mesi mira a evitare la decadenza, a fine anno, dell'attuale struttura organizzativa.

Il **comma 2 proroga** al **31 marzo** 2027 i **provvedimenti di assegnazione** e gli **incarichi in essere** alla data di entrata in vigore del presente decreto (12 novembre 2026), relativi:

- al vicecommissario (articolo 20-*ter*, comma 2-*ter*, decreto-legge n. 61/2023);
- a 34 unità di personale (2 dirigenti di livello generale, 7 dirigenti di livello non generale, 25 unità di personale non dirigenziale) (articolo 20-*ter*, commi 4, 4-*bis*, 4-*quater*, 4-*quinquies*, decreto-legge n. 61/2023);
- agli esperti e consulenti (articolo 20-*ter*, comma 5, decreto-legge n. 61/2023).

  La proroga è subordinata all'assenso degli interessati e, nel caso del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, alla comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

  Come chiarito dalla relazione tecnica, sono stati conferiti 10 incarichi di esperto.

Il **comma 3 proroga** al **31 marzo 2027**, mediante intese tra le parti, i **contratti e le convenzioni per il funzionamento della struttura commissariale** in essere ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge n. 61/2023.

La norma citata consente e regola la costituzione di convenzioni per lo svolgimento delle funzioni del Commissario. Si ricorda che il comma 1 del presente articolo provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle convenzioni già in essere (v. *supra*).

Il **comma 4** provvede alla compensazione degli **oneri finanziari**, in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l'anno **2027**, pari a **3.709.160 euro**, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296/2006.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, tali risorse sono già disponibili nella contabilità speciale del Commissario, in quanto derivano da minori spese maturate nel 2026, cosicché il loro utilizzo per spese che matureranno nel 2027 rende necessaria la compensazione sui due saldi.

Articolo 24
(Misure urgenti sulle strutture di emergenza di protezione civile)

L'**articolo 24** assegna a titolo gratuito al Commissario straordinario, per il successivo trasferimento a titolo gratuito ai Comuni interessati, le strutture abitative di emergenza e le strutture temporanee ad usi pubblici.

L'**articolo 24** sostituisce integralmente l'articolo 21 del decreto-legge n. 144/2026, relativo alle strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016.

La relazione illustrativa chiarisce che l'intervento è volto a disciplinare in maniera organica, definitiva e uniforme la gestione, il trasferimento e la destinazione di tali strutture, assicurando il progressivo superamento della gestione emergenziale.

Il **comma 1** del novellato articolo 21 **assegna al Commissario straordinario** del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016, a **titolo gratuito**, le **strutture abitative di emergenza e le strutture temporanee ad usi pubblici**, **per il successivo trasferimento sempre a titolo gratuito ai Comuni interessati**.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 è nominato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3/2023, Con l'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016 sono stati disposti interventi di protezione civile, tra cui le strutture abitative di emergenza (articolo 1 dell'ordinanza citata) e le strutture temporanee ad usi pubblici (articolo 2). Con la successiva ordinanza n. 408 del 15 novembre 2016, sono stati disposti interventi di protezione civile, tra cui strutture e moduli temporanei a usi pubblici (articolo 2 dell'ordinanza) e strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive (articolo 3). Il comma 1 in commento fa riferimento proprio alle strutture individuate dalle succitate due ordinanze.

Il **comma 2** del novellato articolo 21 provvede alla **copertura finanziaria** degli **oneri derivanti dalla gestione, manutenzione ed eventuale rimozione**, nonché delle spese per l'occupazione e l'acquisizione delle aree urbanizzate per la realizzazione delle strutture di emergenza individuate dal comma 1, nel limite di **38.452.000 euro**, che a tal fine sono **trasferiti alla contabilità speciale del Commissario** di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016, dalle contabilità speciali di cui all'articolo 4

dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, e, fino al termine dell’operatività della struttura commissariale di cui al articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 144/2026, a valere sulle risorse di cui al comma 2 del medesimo articolo 18. Il comma prescrive che, entro il termine di operatività della struttura commissariale, le strutture di emergenza individuate al comma 1 **sono trasferite ai comuni richiedenti** o rimosse.

Il **comma 3** del novellato articolo 21 stabilisce che **i Comuni utilizzano le strutture trasferite per le funzioni assistenziali originariamente previste**, **fino alla cessazione delle relative esigenze**. Cessate le esigenze stesse, invece, i Comuni **possono destinarle al soddisfacimento di altre esigenze**, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, oppure rimuoverle. Le eventuali risorse provenienti dalla concessione onerosa sono **utilizzate prioritariamente per la manutenzione delle strutture**, in concorso con le risorse finanziarie previste dal comma 2.

Il **comma 4** del novellato articolo 21 **consente di rendere permanenti le strutture e le relative opere di urbanizzazione esistenti** alla data di entrata in vigore del decreto-legge (12 novembre 2026), anche **in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche**. A tal fine, il comma dispone che i Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici **entro 2 anni dal trasferimento** in loro favore della proprietà.

Il **comma 5** del novellato articolo 21 **prescrive** ai **Comuni** assegnatari l'**accatastamento** delle strutture, ove non ancora effettuato. Il comma **esenta** tale operazione dalle **tasse** per i servizi ipotecari e catastali previste dalla Tabella allegata al d.lgs. n. 347/1990, e dall'**imposta di bollo** relativa agli eventuali atti di aggiornamento geometrico. Il comma, infine, fissa la decorrenza del termine di 30 giorni, previsto dalla normativa catastale, per la presentazione delle dichiarazioni catastali, con il correlato regime sanzionatorio, trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto-legge (11 novembre 2026).

Il **comma 6** del novellato articolo 21, infine, **abroga** l'articolo 1, comma 750, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017).

La relazione illustrativa chiarisce che la relativa disciplina, riguardante il trasferimento ai Comuni delle strutture abitative di emergenza, viene superata e ricondotta al nuovo regime previsto dall'articolo 21.

Articolo 25
(Modificazioni dell'articolo 4 de decreto-legge n. 144 del 2026)

L'**articolo 25** proroga dal 31 marzo 2027 al 31 dicembre 2027 il termine per la cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Per l'espletamento dei propri compiti, si prevede, altresì, che il Commissario possa utilizzare anche le strutture del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché la struttura di supporto del Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità (**comma 1**). Infine, sono individuati gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame e la relativa copertura finanziaria (**comma 2**).

L'**articolo 25**, composto da due commi, modifica l'articolo 4, comma 3 primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 144 del 2026[35], recante disposizioni relative al **Commissario straordinario** per la **gestione** delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei **materiali** già acquisiti dal Ministero della salute, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da **COVID-19**.

Si ricorda che l'articolo 4, commi da 1 a 7, del D.L. n. 144 del 2026, **istituisce** e **disciplina** un **Commissario straordinario** per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute. Sono, inoltre, individuati i requisiti per la nomina a Commissario, la durata del relativo incarico e l'attribuzione di poteri in deroga rispetto alle ordinarie procedure previste dal Codice dei contratti pubblici e dal Testo unico ambientale. È prevista la presentazione al Ministro della salute di una relazione conclusiva sull'attività svolta da parte del Commissario. Infine, sono fissati il compenso spettante al Commissario e la relativa copertura finanziaria, così come sono individuati gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame e le relative coperture finanziarie.

[35] Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonchè in materia di protezione civile. (conv., mod., L. n. 174 del 2026).

Nel dettaglio, il **comma 1 proroga** dal 31 marzo 2027 al **31 dicembre 2027** il termine per la cessazione delle funzioni del **Commissario straordinario**.

La medesima disposizione prevede altresì che, per l'espletamento dei propri compiti, il **Commissario** possa **avvalersi**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e in aggiunta alle strutture del Ministero della salute, **anche** delle **strutture** del **Dipartimento** della **protezione civile** della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché della **struttura** di **supporto** del **Commissario straordinario** per gli **interventi infrastrutturali** e di **riqualificazione sociale** funzionali ai territori ad alta vulnerabilità di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 208 del 2024[36].

Si ricorda che il comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge n. 144 del 2026 prevede, altresì, che, per l'espletamento dei propri compiti, il Commissario possa avvalersi degli operatori economici presso i cui depositi i materiali risultano già custoditi, anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 3645, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea. L'attribuzione di poteri in deroga rispetto alle ordinarie procedure trova la sua *ratio* nella necessità di evitare tempi e costi non proporzionati rispetto all'interesse pubblico perseguito, garantendo, al contempo, la continuità, l'efficienza e l'economicità del servizio.

Il **comma 2** individua gli **oneri** derivanti dall'attuazione della disposizione in esame e la relativa **copertura finanziaria**.

Nel dettaglio, la disposizione quantifica gli **oneri** derivanti dal comma 1 in **30 mila euro** per il **2027**, stabilendo che vi si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'art. 34-*ter* della Legge n. 196 del 2009[37], iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.

Come precisato nella relazione tecnica, l'onere quantificato in 30.000 euro per l'anno 2027 è riferibile al compenso spettante al Commissario straordinario ed è stato determinato sulla base del compenso annuo pari a 40.000 euro, previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 144 del 2026, proporzionalmente rideterminato in ragione della durata di nove mesi della proroga disposta dalla norma in esame.

[36] Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonchè per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (conv., mod., L. n. 20 del 2025). Si ricorda che il Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità opera fino al 31 dicembre 2027, avvalendosi della struttura di supporto istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e posta alle dirette dipendenze del Commissario stesso sino alla data di cessazione del suo incarico.

[37] Legge di contabilità e finanza pubblica.

Si ricorda, altresì, che le risorse del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'art. 34-*ter* della L. n. 196 del 2009 corrispondono al valore dei residui passivi perenti che l'amministrazione ha accertato come non più dovuti. Nello stato di previsione del Ministero della salute, le risorse di parte corrente derivanti dal riaccertamento dei residui perenti sono iscritte nel capitolo 1084.

Articolo 26
(Ulteriori misure urgenti per la delocalizzazione delle attività economiche)

L'**articolo 26** prevede la possibilità di concedere un contributo economico, nel limite delle risorse disponibili, per garantire la continuità e la ripresa delle attività economiche e produttive legittimamente esercitate nel comune di Niscemi alla data del 18 gennaio 2026, in immobili situati nelle aree colpite dai fenomeni di dissesto o interessati da provvedimenti di interdizione, sgombero o delocalizzazione.
Il contributo è riconosciuto anche ai soggetti non proprietari degli immobili**,** purché utilizzati sulla base di un valido titolo giuridico, ed è destinato esclusivamente a coprire le spese direttamente connesse alla delocalizzazione e alla ripresa dell'attività, comprese quelle per l'acquisizione o la locazione di una nuova sede, il trasferimento, l'adeguamento dei locali e l'acquisto o la reinstallazione di impianti e attrezzature. Sono esclusi gli indennizzi per perdita dell'avviamento commerciale, mancati guadagni e altri danni non direttamente collegati alla delocalizzazione.
Il Commissario straordinario definisce i criteri e le modalità di concessione del beneficio e può destinare alla misura fino a 2 milioni di euro, utilizzando risorse già stanziate, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 26**, composto da un solo comma, interviene modificando articolo 16 del decreto-legge n. 25/2026, aggiungendo, dopo il comma 4-*bis*, i **commi 4-*ter* e 4-*quater***.

Si ricorda che l'articolo 15 del medesimo decreto-legge ha nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile **Commissario straordinario per l'area di Niscemi**, in carica fino al 31 dicembre 2027. Il Commissario opera anche mediante ordinanze, adottate previa intesa con la Regione Siciliana, che possono derogare a disposizioni di legge, nel rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, del codice delle leggi antimafia e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il comma 2 del medesimo articolo 15 attribuisce al Commissario un limite di spesa complessivo di **150 milioni di euro per l'anno 2026**, ripartito in due quote di **75 milioni di euro** ciascuna, destinate rispettivamente:

- a uno o più programmi per la demolizione degli edifici, pubblici e privati, ricadenti nell'area di frana e nella fascia di rispetto, nonché per la concessione dei contributi ai proprietari degli immobili demoliti, secondo quanto previsto dall'articolo 16 (comma 2, lettera *a*), numero 1));

- a uno o più programmi di prevenzione strutturale e di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (comma 2, lettera *a*), numero 2)).

L'articolo 16 disciplina i contributi per la delocalizzazione. Ai sensi del comma 1, il Commissario può concedere ai **titolari degli immobili distrutti o danneggiati** dai dissesti, nonché demoliti o da demolire, contributi destinati, nei limiti delle risorse della prima delle due quote sopra richiamate: a) all'acquisto di aree alternative e alla costruzione di un nuovo immobile; b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili, a destinazione residenziale o produttiva; b-*bis*), in alternativa, al ripristino della funzionalità di altri immobili già nella disponibilità degli interessati, per un importo non superiore a quello che sarebbe spettato nei casi precedenti. Le nuove aree o i nuovi immobili devono trovarsi nel territorio di Niscemi o, in mancanza, dei comuni limitrofi. Il comma 2 prevede l'acquisizione gratuita delle aree di sedime degli immobili demoliti al patrimonio disponibile del comune di Niscemi; il comma 3 rimette la determinazione dei contributi ai criteri fissati con ordinanza commissariale, tenendo conto dei valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate; il comma 4 subordina i contributi alla condizione che gli immobili siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso, ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito prima del 18 gennaio 2026. Infine, il comma 4-*bis*, introdotto in sede di conversione, prevede che il contributo sia concesso anche ai titolari di immobili privati con destinazione d'uso diversa da quella residenziale (ad esempio, locali commerciali o produttivi) situati **entro 150 metri dal coronamento della frana**, ossia dal margine superiore della zona di distacco.

In attuazione dell'articolo 16, nell'agosto 2026 il Commissario ha adottato un'ordinanza recante la disciplina dei contributi in favore dei titolari degli immobili distrutti o danneggiati (si veda l'apposito portale dedicato alla frana di Niscemi).

Il nuovo **comma 4-*ter*** dell'articolo 16 consente di concedere il **contributo** per la delocalizzazione, entro il limite delle risorse indicate dal successivo comma 4-*quater*, anche a **soggetti diversi dai proprietari**. Il primo periodo definisce la finalità della misura (assicurare la continuità delle attività economiche e produttive esistenti al 18 gennaio 2026 nel territorio di Niscemi interessato dai dissesti) e individua i beneficiari, che devono soddisfare congiuntamente i seguenti **requisiti**:

- dovevano **esercitare legittimamente** un'attività economica o produttiva. il testo non specifica in che cosa consista tale requisito, i cui criteri di verifica sono rimessi all'ordinanza commissariale (v. *infra*);
- l'attività doveva essere svolta in un immobile situato nelle aree interessate dai dissesti oppure dai conseguenti provvedimenti di interdizione, sgombero o delocalizzazione;
- l'immobile doveva essere detenuto in forza di un contratto di **locazione**, di una **concessione** (ad esempio di un bene pubblico), di un **comodato**

(prestito d'uso gratuito) o di **altro titolo idoneo**, anche se l'esercente non ne era proprietario.

A differenza del comma 4-*bis*, secondo il quale il contributo "è concesso", il comma 4-*ter* prevede che esso "può essere concesso": la concessione è dunque subordinata alle valutazioni del Commissario e comunque al limite di spesa fissato dal comma 4-*quater*.

Il secondo periodo del comma 4-*ter* precisa che il contributo è finalizzato alla **delocalizzazione e alla riattivazione** dell'attività economica e individua le spese che possono essere finanziate:

- l'acquisizione **in proprietà o in locazione** di una nuova sede operativa;
- le spese di trasferimento;
- gli interventi strettamente necessari all'adeguamento funzionale dei nuovi locali;
- l'acquisto e la ricollocazione di impianti e attrezzature.

Il terzo periodo **esclude** espressamente dal contributo la perdita dell'avviamento commerciale (cioè del valore economico che l'attività ricavava dalla propria clientela e dalla propria ubicazione), il mancato profitto (i guadagni non realizzati a causa dell'interruzione) e ogni altra forma di ristoro non direttamente connessa alla delocalizzazione. Il contributo, dunque, non ha natura di indennizzo dei danni economici subiti, ma è legato ai costi del trasferimento e della ripresa dell'attività in un'altra sede.

Il quarto periodo del comma 4-*ter* demanda a un'**ordinanza del Commissario straordinario** la disciplina dei criteri, delle modalità di concessione, dei limiti massimi del contributo e delle procedure di verifica e controllo, nonché l'individuazione del **soggetto attuatore**, ossia dell'ente incaricato dell'istruttoria e della gestione delle domande. Secondo la relazione tecnica, come per le altre misure di analoga incidenza, il soggetto attuatore sarà individuato nel Comune.

Il nuovo **comma 4-*quater*** autorizza il Commissario straordinario a destinare alle finalità del comma 4-*ter* **fino a 2 milioni di euro** nell'ambito delle risorse finanziarie già assegnate per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 15, **senza nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica. L'importo costituisce un tetto massimo: il contributo può essere concesso solo nei limiti di tale somma.

Secondo la relazione tecnica, l'onere risulta coerente con la dimensione della platea potenziale dei beneficiari e trova copertura nell'ambito delle risorse già disponibili in capo al Commissario; dall'istruttoria svolta dal Dipartimento risulta confermata l'effettiva disponibilità delle risorse e la loro utilizzabilità per le finalità previste, senza pregiudizio per la realizzazione degli interventi già programmati. La relazione tecnica precisa, inoltre, che

l’ordinanza commissariale definirà criteri e modalità idonei ad assicurare il rigoroso rispetto del limite di spesa autorizzato.

Articolo 27
(Interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli – Coroglio)

L'**articolo 27** rimodula il profilo annuale delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 destinate al programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, e dispone l'adeguamento automatico delle assegnazioni disposte dalla delibera CIPESS n. 55/2024.

Il **comma 1** interviene sull'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 60/2024, che provvede alla copertura finanziaria degli interventi inseriti nel **programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio**, **rimodulando le risorse** attribuite a ciascuna annualità, **fermo lo stanziamento complessivo** di 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029.

In particolare, sono apportate le seguenti rimodulazioni:

- 200 milioni di euro per l'anno 2026 (in luogo dei 100 milioni previsti);
- 300 milioni di euro per l'anno 2027 (in luogo dei 200 milioni previsti);
- 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 (in luogo dei 400 milioni previsti).

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la rideterminazione dei limiti di spesa "risulta necessaria per allinearli all'effettiva curva di avanzamento dei lavori e, in particolare, di quelli occorrenti per la realizzazione degli interventi funzionali allo svolgimento della 38ª America's Cup - Napoli 2027. In particolare, in base a quanto comunicato dal Commissario straordinario incaricato per la realizzazione degli interventi, i dati del sistema di monitoraggio aggiornato alla data del 30 giugno 2026 evidenziavano un costo realizzato pari ad euro 173.420.396,05, con un fabbisogno di cassa ulteriormente incrementato dall'esigenza di ultimare gli interventi infrastrutturali entro una tempistica compatibile con lo svolgimento dell'evento sportivo di risonanza mondiale."

Il **comma 2**, in deroga al procedimento di assegnazione delle risorse relative al finanziamento del programma degli interventi, provvede all'**adeguamento automatico**, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (12 novembre 2026), dell'importo delle assegnazioni annuali previste dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 55/2024 del 1 agosto 2024, disposte in favore del Commissario straordinario, agli stanziamenti annuali previsti a seguito della novella.

Il procedimento di assegnazione delle risorse, previsto dall'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 60/2024, richiede l'adozione, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di una delibera del CIPESS. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al relativo dossier.

- ***La riqualificazione dell'area di Bagnoli-Coroglio***

La relazione della Corte dei conti allegata alla deliberazione 24 novembre 2020, n. 13/2020/G ricorda che con il D.L. 486/1996 è stata disposta la prima elaborazione del piano di recupero ambientale dell'area di Bagnoli-Coroglio e che la legge finanziaria 2001 (L. 388/2000) ha ricompreso l'area medesima tra i siti ad alto rischio ambientale per i quali gli interventi di bonifica rivestivano carattere di urgenza (v. art. 114, comma 24).

Il sito di Bagnoli-Coroglio è stato successivamente perimetrato con i decreti del Ministero dell'ambiente 31 agosto 2001 e 8 agosto 2014.

L'art. 33 del D.L. 133/2014 (c.d. decreto Sblocca Italia) ha introdotto disposizioni generali tese a disciplinare la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana di aree di rilevante interesse nazionale e di quelle comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio.

In particolare, le disposizioni previste dall'art. 33 sono finalizzate alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana. Per tali scopi, si è prevista la nomina di un Commissario straordinario del Governo e di un Soggetto attuatore (commi 4, 5 e 6), entrambi da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 13 prevede altresì l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di apposita cabina di regia per l'elaborazione degli indirizzi strategici al fine dell'elaborazione del programma.

Con il D.P.C.M. 15 ottobre 2015, che ha disciplinato le procedure per gli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio, è stata, tra l'altro, nominata l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. (Invitalia) quale Soggetto attuatore del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana e con il D.P.C.M. 3 ottobre 2018 è stato nominato Commissario straordinario l'ing. Francesco Floro Flores (poi sostituito dal Sindaco *pro tempore* di Napoli, v. *infra*).

A tali soggetti è stato attribuito il compito di procedere alla formazione, approvazione e attuazione di un programma di risanamento ambientale e di un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana (art. 33, comma 4, D.L. 133/2014). Tali atti sono finalizzati, in particolare, alla realizzazione della messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione urbana dell'area, prevedendo altresì misure tese alla localizzazione di opere infrastrutturali connesse a tale obiettivo.

L'art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. 152/2021 ha individuato quale Commissario straordinario di Governo il Sindaco *pro tempore* di Napoli fino al 31 dicembre 2025 (nominato con D.P.C.M. 30 novembre 2021), con l'attribuzione di una struttura di

supporto, di una contabilità speciale e di poteri sostitutivi. Si prevede, tra l'altro, la possibilità per il Commissario di avvalersi, in relazione a specifici interventi, anche di altri soggetti attuatori (oltre ad Invitalia). Il soggetto attuatore è tenuto, in particolare, a redigere e trasmettere al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attività da svolgere.

Nel corso della presente legislatura, con l'art. 14 del D.L. 60/2024 è stato disposto, a valere sulle risorse FSC 2021-2027 indicate per la Regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25 del 2023, lo stanziamento di complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029 (28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni per il 2025, 100 milioni per l'anno 2026, 200 milioni per il 2027 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029), per la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, come individuati, con i relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari, in un apposito protocollo di intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario. La stessa norma ha demandato al CIPESS l'assegnazione delle risorse.

In attuazione di tali disposizioni, il succitato protocollo è stato sottoscritto in data 15 luglio 2024 e con la delibera CIPESS 1 agosto 2024, n. 55 si è provveduto all'assegnazione delle risorse, prevedendo il loro trasferimento sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario.

Si fa notare che, oltre al finanziamento citato, l'art. 14 del D.L. 60/2024 ha introdotto, nel testo del D.L. 486/1996, un comma 14-*bis* finalizzato a consentire la valutazione integrata VIA-VAS per gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino-costiera di Bagnoli.

In seguito all'introduzione di tale disposizione, come evidenziato nella relazione del dicembre 2024 (tratta dalla documentazione disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - MASE), il 7 maggio 2024 il Commissario ha chiesto al MASE di sospendere la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto denominato "Rimozione colmata, bonifiche degli arenili emersi Nord e Sud e risanamento e gestione dei sedimenti marini compresi nell'area di Rilevante interesse Nazionale di Bagnoli-Coroglio (NA)", fino alla presentazione "alla Commissione VIA PNRR-PNIEC dell'adeguamento del progetto esaminato, di livello definitivo, entro un termine massimo di 240 giorni, ritenuto coerente con i tempi di conversione del decreto-legge 'coesione' e del conseguente recepimento, negli strumenti urbanistici, delle citate variazioni". Nella medesima relazione viene altresì evidenziato che, in riscontro alla richiesta suddetta, in data 20 maggio 2024 il MASE ha concesso "una sospensione del procedimento di 240 giorni, ovvero fino al 4.01.2025 per la consegna della documentazione progettuale aggiornata, comprensiva delle integrazioni richieste".

L'articolo 7, commi 3-4, del D.L. 96/2025 ha disposto riguardo alle variazioni programmatiche, l'approvazione, la realizzazione, il regime e la valutazione ambientale degli interventi necessari nel sito di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio al fine di assicurare lo svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027».

Informazioni riguardo i tempi di avanzamento del cronoprogramma per la bonifica e la riqualificazione ambientale sono state fornite nella risposta, resa dal

Governo nella seduta dell'Assemblea della Camera del 24 novembre 2021, all'interrogazione 3-02636.

Da ultimo, la gestione commissariale è stata prorogata al 31 dicembre 2026 ad opera dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 200/2025, c.d. "proroga termini", che ha introdotto anche ulteriori modifiche alla disciplina di dettaglio.

Articolo 28
(Entrata in vigore)

L'**articolo 28** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **12 novembre 2026.**